

Collegio dei Geometri e Geometri laureati di
Torino e Provincia

Newsletter di aggiornamento

GRUPPO **24** ORE

Sommario

NEWS

3

RASSEGNA DI NORMATIVA

22

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

31

Approfondimenti

Sicurezza e appalti edili

L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA NEGLI APPALTI EDILI

Uno dei profili da sempre molto dibattuti in materia di sicurezza sul lavoro negli appalti è il rapporto che intercorre tra l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e la disciplina del titolo IV dello stesso decreto sugli appalti di lavori edili; in merito si sono formate diverse scuole di pensiero ma, dopo una prima fase iniziale, tende ormai a prevalere l'orientamento dottrinale che riconosce all'art. 26 la natura di norma generale dell'intero sistema normativo.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Cantieri24, 8 settembre 2016)

38

Opere provvisionali

IL NOLEGGIO DELLE OPERE PROVVISORIALI: IL CASO DEI PONTEGGI

Nel corso degli ultimi anni, soprattutto il settore produttivo edile ha fatto ricorso al Noleggio delle opere provvisionali, in particolar modo dei ponteggi, per scelta autonoma del committente dell'opera o, più sovente, per scelta dell'impresa affidataria e/o esecutrice.

(Francesco Torre, Il Sole 24 ORE – Cantieri24, 22 settembre 2016)

41

L'ESPERTO RISPONDE

43

Chiuso in redazione il 29 settembre 2016



News

Ambiente e rifiuti

■ **La nuova disciplina del responsabile tecnico, ipotesi allo studio e orientamenti ministeriali**

Come noto, l'articolo 12 del Dm 3 giugno 2014, n. 120 ha ridisegnato compiti, funzioni e capacità professionali del responsabile tecnico, ovvero del soggetto che si occupa di tutte le questioni tecniche, sanitarie e ambientali relative alla corretta gestione dei rifiuti.

Questa figura, istituita dall'Albo nazionale gestori ambientali, viene menzionata per la prima volta con l'emanazione del Dm 21 giugno 1991, n° 324 che, al punto 6 dell'art. 31, prescriveva che "le imprese che fanno richiesta di iscrizione all'Albo debbono nominare almeno un Responsabile tecnico munito dei requisiti professionali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia. Nelle domande devono essere indicati i nominativi dei responsabili tecnici".

I suoi compiti, si ricorda, consistono nella pianificazione, gestione e monitoraggio delle attività di gestione dei rifiuti, fornendo consulenze e controllando l'applicazione delle misure di salvaguardia dell'ambiente. E' una figura necessaria per qualsiasi azienda che si iscrive all'Albo Nazionale gestori ambientali.

Compiti del Responsabile tecnico

In base al nuovo articolo 12 del Dm 3 giugno 2014, n. 120 è compito del responsabile tecnico porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

La novità principale della nuova normativa – oltre alle previsioni che impone a tale soggetto di svolgere la propria attività in maniera "effettiva e continuativa" – risiede nell'aver affidato al Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali:

- la disciplina di dettaglio dei compiti e delle funzioni del responsabile tecnico;
- l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti che dovranno essere determinati in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale;
- la definizione dei criteri e dei limiti per l'assunzione degli incarichi.

Allo stato attuale, risulta che i componenti del Comitato nazionale dell'Albo stiano convergendo su taluni orientamenti, che in seguito si riportano.

I NUOVI ORIENTAMENTI

Certificazione degli anni di esperienza del Responsabile Tecnico

Gli anni di esperienza potranno essere certificati dall'aspirante responsabile tecnico per mezzo dei seguenti documenti:

- Titolare / Legale rappresentante di impresa iscritta all'Albo come da visura del Registro delle Imprese;



– Iscrizione al Registro delle Imprese di specifici titoli (per es. procura institoria; nomine a direttore generale o direttore tecnico, etc.) aventi per oggetto l'attribuzione di responsabilità inerenti la gestione dei rifiuti per i quali l'impresa risulta iscritta;

– Comunicazione preventiva alla Sezione dell'Albo dell'incarico attribuito al dipendente dell'impresa di una specifica responsabilità inerente la gestione dei rifiuti per i quali l'impresa risulta iscritta. Tale comunicazione non sarà a titolo oneroso e varrà a certificare l'esperienza dall'entrata in vigore della revisione normativa mentre, per gli anni precedenti, verrà valutata di volta in volta con le medesime documentazioni che oggi sono prodotte e accettate dalle Sezioni.

Avvio delle verifiche e regime transitorio

L'accesso alle verifiche sarà riservato a:

– nuovi responsabili tecnici almeno diplomati;

– responsabili tecnici già in carica aventi almeno diploma di scuola media inferiore.

Al riguardo si evidenzia come il comma 4 dell'articolo 13 del Dm 120/2014 prevede che i responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della nuova Delibera che disciplinerà la materia potrà continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per un periodo la cui durata dovrà essere definita dal Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali e che non potrà comunque essere superiore a 5 anni.

Sul punto si sta consolidando l'orientamento che la durata del periodo transitorio quinquennale comporti la possibilità dei responsabili tecnici di effettuare la verifica di aggiornamento non prima del decorso di 4 anni dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Questo regime transitorio deve essere inteso nel senso che i responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della nuova Delibera possono continuare ad operare per le categorie e classi alle quali sono abilitati a tale data fino alla scadenza del periodo transitorio.

L'indirizzo ad oggi consolidatosi in seno all'Albo è quello di dare la seguente interpretazione al comma 4 dell'art. 13:

– il responsabile tecnico gode di un regime transitorio non per la specifica impresa, ma per il fatto che è già responsabile tecnico all'entrata in vigore della delibera;

– pertanto, potrà assumere l'incarico di responsabile tecnico anche per imprese nuove oppure già iscritte;

– in ogni caso, potrà assumere l'incarico solo per le medesime classi o per classi inferiori, e per le stesse attività di gestione ambientale;

– se volesse assumere l'incarico per categorie delle quali non è responsabile tecnico potrà farlo dimostrando i nuovi requisiti.

Luoghi di svolgimento delle verifiche

Sul punto, oggetto di valutazione da parte dei componenti dell'Albo è stabilire se svolgere le prove presso ogni Sezione oppure per macro-aree geografiche in maniera da accorpate più Sezioni per ogni macro-area.

I componenti del comitato si stanno orientando sull'idea che, per le verifiche iniziali, o perlomeno per le prime verifiche iniziali, potrebbe essere preferibile svolgere le prove per macro-aree così da concentrare l'avvio delle attività in un numero ridotto di siti, maturare la necessaria esperienza e governare meglio il processo, e consentire al Comitato nazionale di presenziare alle prove. Successivamente, ed in particolare per le verifiche periodiche, appare opportuno coinvolgere tutte le Sezioni effettuando almeno una verifica per ogni Sezione.



Limiti all'Incarico di Responsabile Tecnico

Si sta facendo strada l'idea di esplicitare nella futura Delibera sul responsabile tecnico la portata delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6, del Dm 120/2014 che prevede che l'incarico di responsabile tecnico possa essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa e che il Comitato nazionale stabilisca criteri e limiti per l'assunzione degli incarichi. Questi i principi ad oggi condivisi:

- Limite di un responsabile tecnico per 4 imprese: è l'unico parametro sostenibile per il fatto che già esiste un precedente disposto dalla normativa comunitaria in tema di autotrasporto.
- Non si valuta il numero dei veicoli in quanto il trasporto rifiuti è una componente dell'autotrasporto in generale; inoltre, già le imprese sono soggette a una normativa più stringente che è quella dell'autotrasporto italiano che prevede limiti più rigorosi;
- Le categorie 8, 9 e 10 non hanno una dotazione tecnica di veicoli, quindi sarebbe complicato applicare lo stesso limite di mezzi per RT/impresa;
- Prevedere un orizzonte temporale sufficientemente ampio per consentire al "mercato" di adeguarsi ai nuovi limiti imposti. A tal fine, si prevede di rendere pubblici sul sito nazionale i responsabili tecnici esterni alle imprese che non hanno ancora raggiunto il limite di 4 imprese; tale dato verrà aggiornato in tempo reale anche nei casi in cui si scendesse sotto il limite previsto.

5

Legali Rappresentanti che svolgono il ruolo di Responsabile Tecnico

Sul punto l'articolo 13, comma 3, del D.M. 120/2014 prevede che è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.

Per l'attuazione di queste disposizioni si sta ipotizzando che tale dispensa possa applicarsi ai Legali Rappresentanti che svolgono anche il ruolo di responsabile tecnico per almeno 20 anni consecutivi, nel corso dei quali abbiano avuto interruzioni dallo svolgimento del ruolo al massimo pari a 6 mesi.

A tal proposito, viene portato ad esempio quanto previsto dal Decreto del Capo Dipartimento del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 20 aprile 2012, che nell'articolo 2, comma 3, indica come valutare le interruzioni ad un'esperienza pluriennale di attività.

In tale articolo, si prevede che nel computo degli anni necessari per dimostrare di aver esercitato in maniera continuativa la direzione esclusivamente dell'attività di trasporto di persone o di merci, sono incluse eventuali interruzioni, anche non consecutive, nella direzione stessa, per un massimo del venti per cento di detto periodo.

L'idea che sta maturando è quella di consentire, anche nel caso del responsabile tecnico, una interruzione pari al 20% di 20 anni.

Procedura amministrativa per la verifica

La procedura in corso di definizione prevede che l'iscrizione avvenga tramite il portale del sito nazionale dell'Albo, dove il candidato sceglie la sede di esame dove svolgere la prova.

L'iscrizione alla prova comporta il versamento di un contributo pari a 100,00 € quale rimborso delle spese sostenute. In proposito si ricorda che si tratta di un titolo legato alla persona, e non all'impresa.

Tramite il portale e l'indirizzo mail indicato saranno comunicate la sede e l'ora di svolgimento della prova.

La procedura di accesso e svolgimento della prova deve garantire l'anonimato del candidato, quindi si propone la seguente metodologia.

Il giorno della prova, successivamente al riconoscimento, al candidato verrà consegnata:

- una busta piccola con un cartoncino su cui scrivere i propri riferimenti anagrafici;



- una busta grande con all'interno i quiz della verifica;
- un foglio sul quale riportare le risposte corrette;
- 2 identici adesivi codici a barre.

Il candidato:

- compila il cartoncino con i propri dati anagrafici, applica il primo codice a barre adesivo sul retro del cartoncino e lo inserisce nella busta piccola senza sigillarla (durante la prova il personale di sorveglianza potrà controllare che il candidato abbia correttamente riportato la sua anagrafica e non quella di un altro candidato);
- applica il secondo codice a barre sul foglio nel quale sono riportate le risposte della prova;
- all'inizio della prova, aprirà la busta con i quiz e inizierà lo svolgimento della verifica.
- al termine della prova, il candidato dovrà sigillare la busta piccola, e consegnarla assieme al testo e al foglio con le risposte date.

Un lettore ottico/scanner procede alla correzione delle prove e all'attribuzione dei punteggi. Successivamente, si procederà all'apertura delle buste piccole con le anagrafiche e all'abbinamento con la prova. Si ritiene opportuno che il candidato possa ottenere un attestato con l'esito della prova e il termine quinquennale di verifica periodica.

Svolgimento delle verifiche

La prova di verifica è organizzata in moduli e prevede una parte generale e parti specifiche per le diverse attività.

La prova di verifica sarà articolata in 80 quesiti di cui:

- 40 parte generale;
- 40 parte specifica.

Il punteggio massimo conseguibile è di 80 punti, 40 per la parte generale e 40 per la parte specifica.

Le domande dovranno essere diverse per ogni candidato e, laddove venissero estratte domande uguali, la risposta verrà sistematicamente "spostata" tra le diverse lettere previste (a, b, c, d) al fine di rendere difficile la memorizzazione visiva del quesito.

Alla prova verranno attribuiti i seguenti punteggi:

- risposta esatta: + 1 punto
- risposta errata: - 0,5 punti
- risposta omessa: 0 punti

La Verifica Iniziale si intende superata se si ottengono:

- 32 punti nella parte generale;
- 34 punti nella parte specifica

La Verifica Periodica si intende superata se si ottengono:

- 28 punti nella parte generale;
- 30 punti nella parte specifica

La risposta per ogni quesito dovrà essere data in un tempo medio stimato di 90", per una durata complessiva della prova pari a 2 ore.

Esito delle verifiche e pubblicazione dei Responsabili Tecnici idonei

Il Comitato nazionale si sta orientando sull'idea di pubblicare sul sito dell'Albo l'elenco dei responsabili tecnici che hanno superato positivamente le verifiche e sono quindi risultati idonei, con evidenza delle categorie e classi di idoneità e relativa scadenza.

In caso di responsabili tecnici di imprese e enti iscritti alla data di entrata in vigore della nuova Delibera che non superino le verifiche entro i termini previsti le Sezioni dovranno avviare un



procedimento disciplinare per carenza requisiti, con procedura e tempistiche da definire.
(II Sole 24 ORE – Rifiuti24, 27 settembre 2016)

Appalti

■ Servizi di architettura e ingegneria: pubblicate le Linee guida ANAC

Pubblicate dall'Autorità nazionale anticorruzione le Linee Guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", di attuazione del nuovo Codice appalti (D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016), approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016. Alla delibera è allegata la Relazione AIR (Analisi di impatto della regolamentazione) che descrive il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento che hanno condotto all'adozione delle Linee guida, dando evidenza delle ragioni che hanno guidato l'ANAC nell'adozione di alcune scelte di fondo, soprattutto con riferimento alle più significative osservazioni formulate in sede di consultazione.

Principi generali

Per il principio di continuità nella progettazione è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica ed economica, ferma restando la necessità di accettazione, da parte del nuovo progettista dell'attività svolta in precedenza.

Non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma.

Per l'accesso alla gara la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

A base di gara per i lavori deve essere posto il progetto esecutivo. Non è, di regola, consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, salvo le eccezioni di legge. Tale divieto non si estende ai settori speciali.

Indicazioni operative

Gli incarichi e i servizi di progettazione, come definito dall'art.157, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all'art. 23 comma 2, possono essere affidati all'esterno:

1. stabilendo classe/i e categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016;
2. determinando il corrispettivo da porre a base di gara applicando il D.M. giustizia 17 giugno 2016;
3. definendo i requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
4. specificando per le gare di importo pari o superiore a 40.000 – che devono svolgersi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – il contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza della medesima.

Non è consentita la "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche.

È affidata al Rup la responsabilità, la vigilanza e i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto (progettazione, affidamento, esecuzione).

(II Sole 24 ORE – Tecnici24, 22 settembre 2016)



■ **Oice, gennaio-agosto 2016 gare progettazione per 262 mln (+27,2%%)**

Nel periodo gennaio-agosto 2016 le gare per i servizi di progettazione sono state 1.720, per un importo complessivo di quasi 262 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso del 13,5% nel numero e del 27,2% nel loro valore.

Sono dati comunicati dall'Oice in occasione dell'audizione sull'attuazione e sulle ipotesi di modifica del nuovo Codice degli appalti, convocata dalle commissioni Ambiente della Camera e Lavori pubblici del Senato. L'associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza, segnala in particolare, dopo il calo registrato a maggio (è del 19 aprile l'entrata in vigore del nuovo Codice), un incremento delle gare nel trimestre estivo del 18,6% in numero e del 41,1% in valore. "Da questa analisi emerge con chiarezza - si legge nel documento presentato alle Commissioni - che si è assistito a una prima fase di disorientamento delle stazioni appaltanti alla quale, dopo meno di un mese, ha fatto seguito una impennata del numero delle procedure affidate e del loro valore". Una crescita valutata come 'esponenziale'

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 20 settembre 2016)

Catasto

■ **Collabente**

I fabbricati ridotti allo stato di rudere possono essere iscritti in catasto nella categoria F/2, riservata alle cosiddette unità «collabenti». È una categoria priva di rendita catastale, con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso. Gli edifici «collabenti» non vanno confusi con gli inagibili in base ai criteri stabiliti da ogni Comune (che pagano le imposte su una base imponibile ridotta del 50% ma mantengono inalterata la rendita).

(Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 22 settembre 2016)

Condominio ed Immobili

■ **Per i pannelli fotovoltaici convenienza in frenata**

Tra benefici fiscali, ridimensionamento dei prezzi e risparmio energetico, l'installazione dell'impianto fotovoltaico continua a offrire vantaggi in campo residenziale. Vantaggi che sono però meno evidenti di un tempo, quando il settore veniva trainato dagli incentivi del Conto energia, e che sono sempre meno "scontati", perché dipendono più di prima dalle abitudini di consumo degli utenti. La convenienza della scelta fotovoltaica non è neppure indifferente alla riforma delle tariffe elettriche in ambito domestico, entrata in vigore da gennaio 2016 (si veda la scheda). Anzi: è un aspetto che desta preoccupazione tra gli operatori.

In questo contesto, vivono ancora in un limbo i sistemi di accumulo energetico abbinati ai pannelli. I numeri a riguardo – emersi da un'analisi dell'Energy Strategy Group del Politecnico di Milano elaborata per Casa24 – raccontano infatti una storia ambivalente. Da un lato, sono stati compiuti grandi passi in avanti, quanto a tecnologia e costo degli apparecchi, soprattutto sull'onda dello sviluppo della mobilità elettrica. Dall'altro, mancano ancora alcuni tasselli per una piena scalabilità (e un uso proficuo nelle abitazioni).

Il discorso può essere tradotto con gli esempi formulati dagli esperti del Politecnico milanese (si veda la grafica), tracciati sulle abitudini di una famiglia tipo con un consumo complessivo di 4mila kWh annui: sia nel caso si intenda installare ex novo il fotovoltaico, sia quando l'unità abitativa dispone già di un impianto. Nella prima ipotesi, per un investimento effettuato nel 2016, i "soli" pannelli da 3 kW (costo 7mila euro) – calcolando il taglio ai consumi, il meccanismo di scambio sul posto e la



detrazione fiscale (si veda l'articolo a lato) – potrebbero rientrare in circa 12 anni: dopo i quali, in sostanza, la famiglia comincerebbe a guadagnare dal sistema. Per un impianto composto da fotovoltaico e batterie i tempi si allungherebbero ancora, rispettivamente a 15 e 16 anni, in base alla taglia di storage prevista (4 o 6 kWh, con costi medi di 3.500 o 5mila euro). La tecnologia presa in esame è quella a ioni di litio, più cara di circa il 30% rispetto al piombo-acido, ma meno ingombrante e soprattutto con una maggiore capacità di carica e una vita utile più lunga. Gli accumuli al litio, impiegati tra l'altro da Tesla e Nissan, in termini di resa e prezzo relativo costituiscono oggi la soluzione più affidabile e interessante.

Nel calcolo della convenienza è comunque incluso il rimpiazzo dello storage all'undicesimo anno (fine vita). E anche l'effetto della riforma della struttura tariffaria, che sarà applicata a pieno dal 2018. «Dalle proiezioni risulta che se lo stesso nucleo familiare effettuasse l'investimento proprio nel 2018, considerando anche l'effetto di calo del prezzo dell'energia, per il "solo" fotovoltaico la fase di guadagno si sposterebbe oltre i 16 anni – osserva Davide Chiaroni, vicedirettore Energy Strategy Group – mentre il sistema con accumulo praticamente non vedrebbe pay-back, nel senso che i tempi di rientro dell'investimento supererebbero i 21 anni, avvicinandosi a quelli della vita utile dell'intero impianto».

Il consumo medio giornaliero della famiglia è di circa 11 kWh, il 30% del quale viene coperto normalmente in autoconsumo dal fotovoltaico. In virtù del tipo di batteria (da 4 o 6 kWh), questo valore può raggiungere il 60-70 o 80-90 per cento. Ma proprio nell'autoconsumo, che è il principale obiettivo di chi decide di installare i pannelli sul tetto e che dovrebbe essere sinonimo di risparmio (non soltanto puramente energetico, ma economico), sta il nodo che in prospettiva rischia di strozzare i progetti di tornaconto. «La nuova tariffa elettrica comporta il superamento dell'attuale struttura progressiva rispetto ai consumi, premiando gli utenti residenziali che usano più energia elettrica e che, senza far nulla, assisteranno in pratica a un risparmio in bolletta. Dunque nel caso del fotovoltaico, e in modo palese quando si aggiunge lo storage, è vero che aumenta l'autoconsumo energetico – spiega Chiaroni – ma al contempo se ne riduce il beneficio in termini economici. In un incrocio nel quale perde anche d'incidenza il fatto di trovarsi o meno in una determinata zona climatica».


Secondo il recente Rapporto statistico del Gse, il fotovoltaico (con 18.892 MW complessivi a fine 2015) ha visto l'anno scorso nuove installazioni per 298 MW, pari a circa 40mila impianti, quasi tutti aderenti allo scambio sul posto. Il calo è del 23% rispetto al 2014, e si inserisce in un trend di discesa che ha riportato i livelli delle nuove installazioni a quelli del 2008. Con la fine degli incentivi (la chiusura dell'ultimo Conto energia nel 2013) si è spento l'entusiasmo che animava il settore, mentre il peso "relativo" delle taglie residenziali e commerciali è cresciuto a discapito dei grandi impianti anche perché si sono ridotti i numeri assoluti.

Restano altre forme di agevolazione, come i bonus fiscali, ma – diminuita la convenienza – si auspica ora che nuovi aiuti, anche a livello regionale, sostengano la diffusione del fotovoltaico "e dintorni". «Il cambio di tariffa fissa l'asticella per i produttori di batterie: se fanno calare i costi del 30-35%, restano in gioco. Le previsioni di riduzione parlano di un -50% al 2020, ma bisognerà misurare sul campo – dice Chiaroni –. Come emerge dai nostri calcoli, chi già dispone dei pannelli e vuole aggiungere lo storage trova oggi in Italia una certa "barriera" alla redditività».



In quanto si ammortizza l'investimento

Simulazione dei tempi di pay-back per pannelli fotovoltaici



(Dario Aquaro, *Il Sole 24 ORE – Casa24 Plus*, 29 settembre 2016)

■ Come cambiano le tariffe

Sulla redditività del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo incide anche, in prospettiva, la riforma del mercato elettrico per le utenze domestiche, in vigore dal 2016 ma che entrerà a pieno regime dal 2018. La riforma ha l'obiettivo di superare la progressività tariffaria (in linea con la direttiva europea 27/2012 sull'efficienza energetica); far sì che le voci di costo della bolletta siano riconducibili direttamente al servizio stesso; rivedere la struttura tariffaria, così da spostare il peso degli oneri dai corrispettivi variabili a quelli fissi; semplificare e rendere più trasparente la bolletta.

La riforma, come sottolinea l'ultimo Renewable Energy Report del Politecnico di Milano, andrà a impattare direttamente su due delle quattro voci di costo della bolletta: servizi di rete e oneri generali di sistema. Non vengono invece toccati i servizi di vendita e le imposte sulla bolletta. La fine della progressività della tariffa per le utenze domestiche vedrà il costo marginale del kWh ridursi



GRUPPO **24** ORE

all'aumentare dei consumi. «Uno scenario positivo, se associato a un incremento dell'utilizzo del vettore elettrico a scapito di altri vettori energetici (gas, altri combustibili, ...), così come potenzialmente, per così dire, pericoloso, se invece associato a un incremento di per sé dei consumi (in conflitto con gli obiettivi di efficientamento energetico)», spiega l'Energy Strategy Group del Politecnico.

La riforma ha dunque grande rilevanza per gli utenti "prosumer" (sia consumatori che produttori di energia): considerando anche l'effetto di calo del prezzo dell'energia, meccanismi come lo scambio sul posto o gli investimenti in storage al servizio del fotovoltaico diventano meno appetibili.

(Dario Aquaro, Il Sole 24 ORE – Casa24 Plus, 29 settembre 2016)

■ Conteggio calore, la chance del riparto semplificato

Anche dopo l'integrazione del Dlgs 102/14 da parte del Dlgs 141/2016, resta invariata la scadenza del prossimo 31 dicembre per dotare di contabilizzatori del calore gli impianti di riscaldamento centralizzati. Sono stati confermati la precedenza alla contabilizzazione diretta rispetto a quella indiretta e l'obbligo accessorio di termoregolazione in caso di contabilizzazione indiretta.

È anche confermato che in caso di impossibilità tecnica o non convenienza economica l'obbligo non sussiste ma, per evitare la sanzione, queste condizioni devono essere dimostrate da una relazione asseverata di un tecnico.

La prima indicazione operativa è che non cambia nulla di sostanziale dal punto di vista dell'iter di installazione. In effetti, non c'è mai stato alcun motivo ragionevole per ritardare i lavori, e la data di scadenza è stata fissata dalla Commissione Ue quattro anni fa. Chi ha sospeso i lavori potrebbe trovarsi ora in serie difficoltà a rispettare il termine del 31 dicembre prossimo ed esposto al rischio concreto di sanzioni.

È sconsigliabile anche prendere con leggerezza la strada della non convenienza economica. La norma tecnica En 15459, fra l'altro, chiede di considerare il valore residuo degli impianti alla fine del periodo di calcolo. Nel caso classico di impianto a colonne montanti, se si esegue un calcolo su dieci anni (vita dei ripartitori) si dovrà tener conto che dopo quest'arco di tempo le valvole termostatiche hanno ancora metà del valore nominale perché hanno durata di vita di 20 anni.

Il riparto

Circa il criterio di riparto, viene confermato il riferimento di base alla norma Uni 10200.

Il decreto 141/2016 ha aggiunto la facoltà (non l'obbligo) da parte dell'assemblea di adottare un criterio semplificato definito dalla legge, purché ricorrano determinate condizioni che devono essere comprovate dalla relazione asseverata di un tecnico abilitato.

Le possibili condizioni di accesso al "semplificato" sono due:

-la prima possibilità è che non sia applicabile la norma Uni 10200. Attualmente (con la norma Uni 10200:2013) ciò è vero solo per la contabilizzazione indiretta nelle case poco utilizzate (case vacanza e/o parzialmente occupate) in quanto non è determinata la quota di consumo involontario; ma la revisione della 10200 tratterà anche questo caso. A conti fatti, è una condizione che non sarà mai verificata e, tranne casi eccezionali, sarebbe legale ma irragionevole e iniquo applicare una quota a consumo di almeno il 70% in una casa poco abitata;

-la seconda possibilità è che ci siano «differenze di almeno il 50% fra i fabbisogni delle unità immobiliari». A prescindere dall'indeterminazione del criterio (a cosa si riferisce la quota del 50%?) e dal servizio a cui si applica (solo per riscaldamento o anche per acqua calda sanitaria? Insieme o separatamente?), in pratica questa condizione è quasi sempre verificata per il riscaldamento, tranne forse quei pochi casi in cui il tetto e le altre strutture orizzontali esposte siano state coibentate.



Se ricorre almeno una di queste due condizioni, si può adottare il seguente criterio: almeno il 70% (cioè dal 70 al 100%) va ripartito in base agli effettivi consumi volontari, cioè in proporzione alle letture degli apparecchi di contabilizzazione (Ur, unità di ripartizione, o kwh) senza alcuna correzione, neanche, per situazioni sfavorite; mentre il restante (dal 30% fino allo 0) può essere ripartito come desidera l'assemblea.

Operativamente, dopo aver installato la contabilizzazione, l'assemblea deve anche adottare un nuovo criterio di riparto conforme a legge e si trova a un bivio. Può utilizzare la Uni 10200, e allora non cambia nulla rispetto al passato. Altrimenti, deve chiedere a un tecnico abilitato (presumibilmente il progettista della contabilizzazione) di sottoscrivere la relazione asseverata – in cui dichiara che sussistono le condizioni – e poi deliberare di adottare il metodo semplificato, la quota da ripartire in base ai consumi effettivi (dal 70 al 100%) e infine il criterio di riparto del resto.

L'adozione del criterio di riparto semplificato può essere sensata per i classici impianti di riscaldamento a colonne montanti in edifici normalmente abitati, dove il 70% ha un significato statistico valido. Ma porta a risultati iniqui e in contrasto col principio dei consumi effettivi in tutti i casi in cui la quota di consumo volontario scenda sotto il 70% (case poco occupate, acqua calda sanitaria, moltissime reti a zone).

L'effetto è infatti quello di far pagare solo ad alcuni (in base alle letture dei contatori) il consumo di tutti (dispersioni) della rete. Le situazioni reali per cui si finisce in tribunale sono proprio così: conti astronomici ai pochi presenti nell'edificio, per eccesso di quota volontaria. Finora questi ultimi potevano difendersi, ora saranno salassati. Inoltre, nel caso della contabilizzazione diretta, che senso ha imporre una quota fissa per legge o delibera quando risulta dalle letture degli apparecchi?

Ad ogni modo, chi ha già installato i contatori e ripartito i costi secondo quanto previsto dal Dlgs 102/14 e dalla Uni 10200 nella stagione 2015/2016 non deve rifare nulla.

(Laurent Socal, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Condominio, 26 settembre 2016)

■ Dal MiSE nuove Faq sull'efficienza energetica degli edifici

Dal 1° ottobre saranno in vigore le nuove regole sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE). Per agevolare l'applicazione della nuova normativa, il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato una nuova serie di FAQ di chiarimento a beneficio degli operatori del settore. Il documento, predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI, si propone di fornire ulteriori chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni previste dal D.M. 26 giugno 2015 recante Modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, attuativo dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 192 del 19 agosto 2005, come modificato dalla legge 30 del 3 agosto 2013 e dal D.M. 26 giugno 2015 recante Adeguamento del D.M. sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Il documento, che integra le FAQ già pubblicate sull'argomento nel mese di ottobre 2015, conta oltre 70 risposte a domande frequenti e riporta per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e il relativo chiarimento.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 19 settembre 2016)



Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici

■ Pozzetti per edilizia: pubblicata in lingua italiana la norma UNI EN 1253-3

La norma europea UNI EN 1253-3:2016, pubblicata in lingua inglese lo scorso mese di giugno, si occupa di valutazione della conformità dei pozzetti per edilizia.



GRUPPO 24 ORE

La norma specifica i requisiti per la valutazione di conformità dei pozzetti a pavimento, dispositivi di chiusura e accesso per l'impiego negli edifici al fine di garantire la conformità di questi prodotti alla EN 1253-1, alla EN 1253-2 e alla EN 1253-4.

(II Sole 24 ORE – Tecnici24, 28 settembre 2016)

■ **Massetti per parquet e pavimentazioni di legno, in inchiesta preliminare il progetto di norma**

“Massetti per parquet e pavimentazioni di legno - Proprietà e caratteristiche prestazionali” è il titolo del progetto di norma nazionale UNI1602193 (di competenza del GL 23 “Supporti di pavimenti (massetti)” della Commissione tecnica Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio.) in inchiesta preliminare, fino al prossimo 4 ottobre, che intende sostituire la UNI 11371:2010.

La necessità è quella di aggiornare le varie tipologie di soluzioni possibili al fine di rispondere alle attuali richieste di mercato, adeguando soluzioni e materiali, e di giovare al mercato sia in termini di competenze tecniche che di trasparenza nei rapporti contrattuali con gli operatori della filiera.

La futura norma definisce le proprietà e le caratteristiche prestazionali dei massetti cementizi o a base di leganti speciali e a base di solfato di calcio, destinati alla posa mediante incollaggio di parquet e di pavimentazioni di legno. Si applica ai massetti di nuova costruzione e ai ripristini di massetti esistenti.

(II Sole 24 ORE – Tecnici24, 20 settembre 2016)

■ **Scenari Immobiliari, 94 mld per mettere a norma edifici in Italia**

Per mettere a norma il patrimonio immobiliare italiano in modo che sia antisismico servirebbero circa 94 miliardi di euro.

E' quanto emerge dall'Outlook di Scenari Immobiliari presentato a Santa Margherita Ligure.

'Solo il 25% del patrimonio residenziale è realizzato nel rispetto dei nuovi criteri - spiega il rapporto - anche perchè prima del 1974 non era prevista alcuna normativa antisismica e solo gli immobili realizzati dopo il 2008 dovrebbero rispettare interamente la normativa'. Ne consegue che 'si calcola che per mettere a norma gli edifici sarebbero necessari 93,7 miliardi di euro, di cui quasi il 40% da spendere nelle zone ad alto rischio sismico. A questi si dovrebbero aggiungere circa 40 miliardi per la copertura dei rischi idrogeologici'.

Nel dettaglio, Scenari Immobiliari calcola che il territorio italiano in zona 1, quella a più' alto rischio sismico, ha circa un milione di immobili residenziali con 2,9 milioni di abitanti e per mettere a norma gli edifici servirebbero 5,5 miliardi. Nella zona 2 (rischio sismico elevato) ci sono altri 4,4 milioni di immobili con 18,7 milioni di abitanti e gli investimenti richiesti si aggirano sui 30,2 miliardi.

(II Sole 24 ORE – Tecnici24, 19 settembre 2016)

■ **Produzione nelle costruzioni, a luglio -0,4%**

A luglio l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra una diminuzione dello 0,4% congiunturale, che segue l'aumento dell'1,2% registrato il mese precedente. Lo rende noto l'Istat. Sempre a luglio 2016, gli indici di costo del settore rimangono invariati per il fabbricato residenziale, e segnano un aumento dello 0,3% per il tronco stradale con tratto in galleria e dello 0,2% per il tronco stradale senza tratto in galleria.

Su base annua, a luglio 2016 l'indice della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di



calendario diminuisce dell'1,3% (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 23 di luglio 2015). Sempre su base annua, l'indice grezzo della produzione nelle costruzioni diminuisce del 7,8%. Gli indici del costo di costruzione registrano flessioni dello 0,1% per il fabbricato residenziale, dello 0,7% per il tronco stradale con tratto in galleria e dello 0,8% per quello senza tratto in galleria.
(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 19 settembre 2016)



Fisco & Agevolazioni

■ **Immobile detenuto all'estero: chiarimenti sull'inserimento nel quadro RW**

L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione 77/E fornisce chiarimenti in merito alle modalità da seguire per l'inserimento del corretto valore dell'immobile detenuto all'estero nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, fornendo risposta ad un'istanza di interpello di un contribuente.

14

Nello specifico, il soggetto possiede un immobile in Svizzera, acquistato nel 1996 oggetto di indicazione nel quadro RW e chiede chiarimenti sul criterio da utilizzare per l'inserimento nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente è dell'avviso che la via più coerente sembra quella di indicare il costo storico dell'immobile in franchi svizzeri e, poi, convertirlo in euro al cambio applicabile al momento dell'acquisto, senza aggiornare annualmente il valore in dipendenza della variabilità dei cambi.

L'Agenzia approva la soluzione proposta dal contribuente, specificando che se si utilizza: il costo di acquisto si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade la data di acquisto. In questa ipotesi non sarà necessario aggiornare il valore indicato nella dichiarazione; il valore di mercato rilevabile al termine dell'anno, si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade detto termine o periodo come indicato nel provvedimento di accertamento dei tassi di cambio. In questo caso, sarà necessario aggiornare annualmente il valore indicato nella dichiarazione. Nel nostro caso, il contribuente essendo in possesso del costo di acquisto risultante dall'atto rientra nella prima ipotesi illustrata.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 21 settembre 2016)

■ **Gli immobili rurali sfuggono alla sostitutiva**

Si sbloccano le operazioni di trasformazione in società semplice di società commerciali, proprietarie di terreni agricoli affittati, dopo che la circolare dell'agenzia delle Entrate 37/E ha escluso dalla base imponibile i fabbricati rurali. Il paragrafo 11 precisa infatti che ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dovuta con riferimento alle assegnazioni/cessioni ai soci di terreni agricoli, quando il valore normale è determinato su base catastale, la rendita catastale relativa ai fabbricati rurali non deve essere considerata. Ne consegue che per i terreni agricoli il valore normale corrisponde al reddito dominicale moltiplicato per il coefficiente 112,5, senza nessuna altra maggiorazione.

La plusvalenza La circolare non richiama la procedura della trasformazione in società semplice, ma che ovviamente deve considerarsi compresa tenuto conto che il comma 115 dell'articolo 1 della legge 208/2015, dispone che per la trasformazione in società semplice si applicano le medesime disposizioni della assegnazione o cessione. Il valore così determinato, in base all'articolo 1, comma 117 della medesima legge, confrontato con il costo fiscalmente riconosciuto del terreno (sostanzialmente il prezzo di acquisto più gli oneri accessori), determina la plusvalenza tassabile con l'imposta sostitutiva del 8/10,5 per cento. Inoltre il valore normale determinato con i predetti criteri catastali viene assunto anche ai fini della determinazione dell'imposta di registro per le procedure di cessione/assegnazione ai soci.

La rendita Per i terreni agricoli vi era il dubbio se ai fini del calcolo del valore normale utilizzando i coefficienti catastali, dovesse essere considerata anche la rendita dei fabbricati rurali. La base



imponibile sarebbe stata in molti caso ben più elevata, ma sarebbe stato sbagliato. Infatti come ricorda l'agenzia delle Entrate il reddito dominicale esprime un valore comprensivo anche dei fabbricati sovrastanti, mentre la rendita catastale attribuita al fabbricato rurale costituisce un elemento indicativo della potenzialità reddituale del fabbricato considerato autonomamente (in pratica la si usa per Imu e Tasi). La rendita catastale del fabbricato assume autonoma rilevanza fiscale solo nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di ruralità (articolo 9, del DI 557/1993). Tale principio era già stato espresso dall'agenzia delle Entrate con la circolare 50 del 20 marzo 2000. Il valore catastale Quindi l'imposta sostitutiva come pure l'imposta di registro, quando dovuta, devono essere determinate assumendo il solo valore catastale dei terreni agricoli. Ovviamente tale valutazione deve essere applicata a condizione che il fabbricato sia strumentalmente funzionale alle necessità del fondo e venga assegnato o ceduto unitamente al terreno cui il fabbricato è asservito. Nella trasformazione in società semplice tale inclusione è automatica.

Il caso particolare Al riguardo sono frequenti anche le società proprietarie di soli fabbricati rurali associati a modeste superfici di terreni, specialmente nel settore dell'allevamento intensivo. In questi ultimi casi il fabbricato esprime un valore autonomo non essendo asservito al terreno e quindi ai fini della assegnazione/cessione/trasformazione, si deve considerare la rendita catastale dei fabbricati rurali. Si pone il problema di quale possa essere la superficie di terreno minima al fine di poter sostenere che il fabbricato rurale sia asservito al terreno e non il contrario. Per le società proprietarie di fabbricati destinati all'allevamento si potrebbe far riferimento alla norma che fissava i requisiti di ruralità prima delle modifiche introdotte con il DI 159/2007; il fabbricato era rurale se asservito al terreno quando questo fosse sufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari per gli animali allevati. Si ricorda che le costruzioni rurali sono quelle censite in Catasto nella categoria D 10 o con annotazione ad hoc.

(Gian Paolo Tosoni, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 27 settembre 2016)

■ **Delrio: "Con la legge di Stabilità sisma-bonus per le seconde case"**

Il governo conferma l'impegno su ecobonus allargato a condomini e sismabonus potenziato e stabilizzato sul lungo termine. «Un segnale importante - ha anticipato a questo proposito il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio - ci sarà con la legge di stabilità».

Delrio ha parlato a lungo ieri alla commissione Ambiente della Camera. E sono arrivate precisazioni e conferme importanti sul fronte degli incentivi fiscali. Entro l'anno, ha assicurato Delrio, arriveranno le linee guida sulla classificazione degli edifici, un documento strategico per definire gli interventi edilizi, associando a ciascun tipo un incentivo differenziato, che «potrebbe anche superare il 65%».

L'applicazione temporale sarà lunga: «Questi interventi richiedono tempo per essere pianificati, non si può andare avanti con le proroghe». Il sismabonus «va esteso anche alle seconde case», ha detto inoltre Delrio che ha allo studio misure anche per facilitare l'applicazione anche ai condomini, in combinazione con l'ecobonus.

E si sta valutando la possibilità di uno sgravio anche per la sola diagnosi e classificazione dell'edificio. Senza alcun obbligo: «Non ci saranno oneri aggiuntivi per i cittadini», ha detto Delrio mettendo la pietra tombale all'ipotesi di resuscitare il fascicolo del fabbricato.

Delrio ha annunciato misure di semplificazione, per rendere concretamente (e volontariamente) fruibile il sismabonus, e meccanismi finanziari in cui coinvolgere banche o istituti a controllo pubblico (è stato citato l'Inail). Incentivi allo studio anche per la sicurezza del patrimonio pubblico, con risorse statali. Ma questo sarà oggetto di un piano a parte.

Novità sul regolamento edilizio unico, che langue da mesi: «Il 21 settembre - annuncia Delrio - potrebbe avere il via libera tecnico da parte delle Regioni».

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 19 settembre 2016)



■ **Geometri: Pd, accesso a professione solo dopo corso di laurea triennale**

Su proposta di legge alla Camera attenzione trasversale. Un corso di laurea triennale con frequenza obbligatoria per abilitare i geometri alla professione. E' l'obiettivo della proposta di legge presentata alla Camera da Simona Flavia Malpezzi (Pd) che, si legge in una nota, "ha subito raccolto l'attenzione 'trasversale' degli altri parlamentari"

In Italia esercitano oltre 100mila, di cui almeno novemila sono donne (una presenza in crescita negli ultimi anni del 15%) ed è tuttora regolamentata da un regio decreto del 1929. Al percorso didattico proposto sarà possibile accedere dopo il diploma di scuola media superiore rilasciato dagli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo 'costruzioni, ambiente e territorio'. In attesa dell'esito dell'iter parlamentare, all'inizio di questo anno accademico, sono state avviate tre esperienze ispirate alla proposta di legge, con le Università di Modena e Reggio Emilia, di Siena, di San Marino e dell'ateneo telematico Uninettuno.

(Il Sole 24 ORE – Radiocor Plus, 28 settembre 2016)

■ **Controlli sulle anticipazioni esenti**

Oltreché sugli studi associati, l'attenzione del Fisco continua a focalizzarsi anche su altri professionisti, in particolare su notai e avvocati per verificare l'eventuale presenza di compensi imponibili tra le "anticipazioni" esenti, e su geometri, architetti e ingegneri per verificare l'eventuale omessa fatturazione di pratiche Docfa.

Notai e avvocati. Di solito, a seguito di un accesso presso lo studio del professionista, i verificatori controllano anzitutto che per ogni atto (di repertorio o difesa) redatto in un determinato anno di imposta sia stata emessa la corrispondente fattura. Inoltre, per le somme contabilizzate in fattura come «anticipazioni escluse dal campo di applicazione Iva» (articolo 15, comma 1, n. 3 del Dpr 633/72) e che, come tali, non costituiscono compensi imponibili vengono verificati gli importi effettivamente anticipati e sostenuti dal notaio o dall'avvocato in nome e per conto del cliente. Laddove poi da tale riscontro emerga una differenza tra anticipazioni in fattura e quelle effettivamente sostenute, l'Ufficio accerta la differenza come compensi non dichiarati, da assoggettare a Irpef, Irap e Iva. Ovviamente, in questi casi, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, è opportuno che il professionista proceda con il ravvedimento operoso e, dunque, con la regolarizzazione spontanea delle violazioni commesse negli anni di imposta ancora accertabili mediante presentazione di dichiarazione integrativa a sfavore e il pagamento delle maggiori imposte dovute e delle sanzioni ridotte in base alla tempestività con cui viene effettuato il versamento. In tal modo si potranno avere maggiori possibilità di contestare eventuali ulteriori rilievi contenuti nell'atto impositivo che sarà emesso dall'Ufficio.

Geometri, architetti e ingegneri. In questo caso gli accertamenti cominciano con il questionario con cui l'Ufficio chiede al professionista che ha trasmesso le dichiarazioni Docfa di esibire le fatture emesse in un determinato anno. Esaminata la documentazione, sulla base dei dati presenti in Anagrafe, i funzionari effettuano un riscontro tra i clienti indicati nelle fatture emesse e le pratiche trasmesse dal professionista. Qualora poi da tale raffronto emergano dichiarazioni non fatturate, l'Ufficio procede con la ricostruzione induttiva dei compensi non fatturati e non dichiarati, assumendo come parametro le tariffe approvate dal Consiglio nazionale dei geometri, e, dunque moltiplicando il numero delle dichiarazioni trasmesse che non risultano fatturate per la tariffa stimata. Anche in questo caso, una volta ricevuto l'atto, è opportuno tentare l'accertamento con adesione per evitare il contenzioso, presentando una memoria con cui vengono illustrate la correttezza e la regolarità delle scritture contabili e giustificate le ragioni della gratuità dei servizi resi, soprattutto nel caso di familiari. Inoltre, se più convenienti, si potrebbe provare a chiedere l'applicazione delle tariffe previste da eventuali convenzioni sottoscritte tra il Comune dove sono state svolte le pratiche e il Collegio provinciale dei geometri in luogo di quelle più alte applicate dall'Ufficio. In ogni caso, è



sempre opportuno chiedere il riconoscimento dei costi sostenuti e inerenti proprio ai maggiori redditi presunti, in conformità con quanto statuito dalla Cassazione (sentenza 1166/2012) e precisato dall'Agazia con la circolare 32/E/2006.

(Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 16 settembre 2016)

■ Casse, investimenti a gestione diretta

Gli enti di previdenza dei professionisti hanno un patrimonio di 70 miliardi e ogni anno raccolgono poco meno di 10 miliardi di contributi versati da 1,6 milioni di iscritti. La maggior parte delle Casse ha una gestione diretta degli attivi, solo il 20% delle risorse sono state conferite in gestione tramite mandato. Esistono però grosse differenze tra ente ed ente, se per il 50% di loro la gestione diretta è superiore al 70% per sei di loro è inferiore al 50 per cento.

È quanto rileva Itinerari previdenziali nel suo terzo report annuale dedicato agli investitori istituzionali. Tra gli investimenti diretti delle Casse al primo posto si trovano gli immobili, che raccolgono il 26% delle risorse; nel tempo è aumentato l'investimento in fondi immobiliari (pari nel 2015 al 18%), mentre è diminuito quello in immobili (ora all'8%). Nel 2015 si è anche registrato un sostanziale aumento degli Oicr - al secondo posto - passati dal 15% del 2014 al 25% del 2015 (in particolare 20% Oicr tradizionali e 5% Oicr alternativi). Nel 2015 si è anche registrato un calo tra le obbligazioni, la terza tipologia di investimento, passate dal 28% al 19 per cento.

In merito agli iscritti alle Casse previdenziali (nel conteggio sono compresi l'Enasarco-agenti e rappresentanti di commercio e il Fasc, il Fondo agenti spedizionieri e corrieri), il rapporto tra attivi e pensionati al 31 dicembre 2015 nel complesso è ancora molto favorevole, pari a 4,14 attivi per ogni pensionato, anche se in calo rispetto al 2014 dove era di 4,26. In merito va ricordato che in questa media ci sono situazioni agli antipodi, per esempio la Cassa commercialisti ha 9,3 attivi per ogni pensionato mentre l'ente di previdenza dei giornalisti, l'Inpgi, ha 1,83 attivi per ogni pensionato. Quasi tutte le professioni hanno registrato un incremento della popolazione, e infatti nel suo complesso il settore delle professioni è passato da 1.606.564 iscritti a 1.614.839. Ci sono però cinque enti che hanno avuto un leggero decremento (dal -2,39% di Cipag-geometri al -0,15% del Notariato); l'Inpgi, l'ente di previdenza dei giornalisti ha registrato una contrazione significativa pari al 5,82% tra i giornalisti assunti, che oggi sono 15.461, e del 26,28% tra gli iscritti all'Inpgi gestione separata (scesi a 22.980 al 31 dicembre scorso).

(Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 8 settembre 2016)



Sicurezza

■ Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2016, è stato emanato da parte dei Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo economico il decreto direttoriale del 9 settembre 2016 che contiene l'elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Il decreto in commento è stato adottato a norma del punto 3.7. dell'Allegato III al Decreto 11 aprile 2011 che prevede che - con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico - debba essere adottato il provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, all'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature.



Si ricorda, in proposito, che il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nella successiva Tabella I a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le predette verifiche comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

Tabella I
Verifiche di attrezzature e periodicità

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale



Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifiche di funzionamento biennale Verifiche di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifiche di funzionamento quadriennale Verifiche di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifiche di funzionamento quinquennale Verifiche di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifiche di funzionamento quinquennale Verifiche di integrità: decennale



<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.</p>	<p>Verifiche di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV</p>	<p>Verifiche di funzionamento triennale Verifiche di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria</p>	<p>Verifica di funzionamento: quadriennale Verifiche di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua</p>	<p>Verifiche di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica integrità decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS = 350 °C</p>	<p>Verifiche di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C</p>	<p>Verifiche di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW</p>	<p>Verifica quinquennale</p>

L'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione. Con l'iscrizione, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, del D.M. 11 aprile 2011. Tale norma dispone che l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Nel Decreto in commento viene inoltre previsto che soggetti abilitati devono riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate e tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica devono essere conservati a cura degli stessi per un periodo non inferiore a 10 anni.

Il Ministero del lavoro può procedere, entro il periodo quinquennale di validità dell'iscrizione, al controllo della sussistenza e permanenza dei requisiti di idoneità di tali soggetti abilitati.



All'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco, i soggetti abilitati dovranno comunicare il proprio organigramma generale comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. Dovranno essere inoltre comunicate tutte le variazioni concernenti l'organigramma e l'elenco nominativo dei verificatori.

Nel caso di verifica della non permanenza dei requisiti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati, l'iscrizione nell'elenco viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procederà alla cancellazione dall'elenco.

Si ricorda, infine, che l'elenco dei soggetti abilitati riportato sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 18 marzo 2016.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 28 settembre 2016)



Rassegna di normativa

(G.U. 29 settembre 2016, n. 228)



22

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 1 settembre 2016

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 391).

(G.U. 3 settembre 2016, n. 206)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2016

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, concernente contributi per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012.

(G.U. 5 settembre 2016, n. 207)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 settembre 2016

Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

(G.U. 5 settembre 2016, n. 207)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 luglio 2016, n. 172

Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

(G.U. 6 settembre 2016, n. 208)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 luglio 2016, n. 173

Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini.

(G.U. 6 settembre 2016, n. 208, S.O., n. 40)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2016

Criteri di riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

(G.U. 7 settembre 2016, n. 209)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 6 settembre 2016

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 392).



GRUPPO **24** ORE

(G.U. 7 settembre 2016, n. 209)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 agosto 2016

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria.

(G.U. 8 settembre 2016, n. 210)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1 giugno 2016

Determinazione delle tariffe relative alla valutazione dei principi attivi ed all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi.

(G.U. 10 settembre 2016, n. 212)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 30 agosto 2016

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 390).

(G.U. 12 settembre 2016, n. 213)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2016

Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

(G.U. 14 settembre 2016, n. 215)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 13 settembre 2016

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 393).

(G.U. 16 settembre 2016, n. 217)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 19 settembre 2016

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 394).

(G.U. 22 settembre 2016, n. 222)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 25 luglio 2016

Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS.

(G.U. 24 settembre 2016, n. 224)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 23 settembre 2016

Modalità di valutazione dei titoli per l'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale.

(G.U. 28 settembre 2016, n. 227)



Appalti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 luglio 2016

Recepimento della direttiva 2016/882/UE della Commissione, del 1° giugno 2016, che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i requisiti di



GRUPPO 24 ORE

conoscenza linguistica.
(G.U. 14 settembre 2016, n. 215)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 luglio 2016

Modifiche al documento «Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans europee)» approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 2015.
(G.U. 15 settembre 2016, n. 216)



Economia e Fisco

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 settembre 2016

Rideterminazione dei compensi ai C.A.F. e ai professionisti abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.
(G.U. 13 settembre 2016, n. 214)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 luglio 2016

Aggiornamento degli importi di cui agli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 e successive modifiche, relativi alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
(G.U. 13 settembre 2016, n. 214)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 settembre 2016

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.
(G.U. 19 settembre 2016, n. 219)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 2016

Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2012.
(G.U. 23 settembre 2016, n. 223)



Immobili/Edilizia

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 27 giugno 2016

Trasferimento di alcuni alloggi dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile.
(G.U. 12 settembre 2016, n. 213)

MINISTERO DELLA DIFESA

COMUNICATO

Espunzione dall'elenco degli alloggi da alienare di immobili, in Udine
(G.U. 12 settembre 2016, n. 213)

MINISTERO DELLA DIFESA

COMUNICATO

Dismissione definitiva, previa sclassifica, di un immobile, in Tarvisio
(G.U. 12 settembre 2016, n. 213)



MINISTERO DELLA DIFESA COMUNICATO

Dismissione definitiva, previa sclassifica, di un immobile, in Patti
(G.U. 12 settembre 2016, n. 213)

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA COMUNICATO

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2016, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
(G.U. 13 settembre 2016, n. 214)

REGIONE PIEMONTE COMUNICATO

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del viale alberato lungo la strada provinciale s.p. n. 2 in Montafia.
(G.U. 19 settembre 2016, n. 219)

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo ai comunicati del Ministero della difesa riguardanti la dismissione definitiva, previa sclassifica, di un immobile in Tarvisio e in Patti. (Comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 213 del 12 settembre 2016).
(G.U. 19 settembre 2016, n. 219)

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della difesa concernente: «Espunzione dall'elenco degli alloggi da alienare di immobili, in Udine.». (Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 213 del 12 settembre 2016).

MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 19 luglio 2016

Dismissione definitiva, previa sclassifica, di taluni alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze Armate.
(G.U. 22 settembre 2016, n. 222)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nei Comuni di Muro Lucano e di Pescopagano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.
(G.U. 26 settembre 2016, n. 225)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI COMUNICATO

Sclassifica di alcune aree demaniali marittime ubicate nel Comune di Bernalda
(G.U. 27 settembre 2016, n. 226)



Professione e Lavoro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 173/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 22 ottobre 2015.
(G.U. 6 settembre 2016, n. 208)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



GRUPPO24ORE

COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 203/2015 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 9 dicembre 2015.

(G.U. 7 settembre 2016, n. 209)



Pubblica Amministrazione

LEGGE 19 agosto 2016, n. 167

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.

(G.U. 31 agosto 2016, n. 203)

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168

Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

(G.U. 31 agosto 2016, n. 203)

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2016, n. 169

Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

(G.U. 31 agosto 2016, n. 203)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2016

Composizione e modalità di funzionamento della Cabina di regia.

(G.U. 31 agosto 2016, n. 203)

LEGGE 12 agosto 2016, n. 170

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.

(G.U. 1 settembre 2016, n. 204)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Avvio della consultazione pubblica nell'ambito della procedura di VAS sui «Piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2013, 2014, 2015».

(G.U. 6 settembre 2016, n. 208)

DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174

Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

(G.U. 7 settembre 2016, n. 209, S.O., n. 41)

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

(G.U. 8 settembre 2016, n. 210)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1 settembre 2016

Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati.

(G.U. 8 settembre 2016, n. 210)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1 maggio 2016

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - legge n. 296/2006 (FRI). Assegnazione di risorse per il finanziamento agevolato dei contratti di filiera e di distretto.

(Delibera n. 24/2016).

(G.U. 9 settembre 2016, n. 211)



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 settembre 2016

Ripartizione ed attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2016 a favore delle città metropolitane e delle provincie delle regioni a statuto ordinario.
(G.U. 10 settembre 2016, n. 212)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 settembre 2016

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
(G.U. 10 settembre 2016, n. 212)

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 177

Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
(G.U. 12 settembre 2016, n. 213)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 2016 - Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.
(G.U. 12 settembre 2016, n. 213, S.S., 10)

DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179

Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
(G.U. 13 settembre 2016, n. 214)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 settembre 2016

Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
(G.U. 13 settembre 2016, n. 214)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 agosto 2016

Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione.
(G.U. 15 settembre 2016, n. 216)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 luglio 2016

Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto, per l'annualità 2016.
(G.U. 15 settembre 2016, n. 216)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1 luglio 2016

Riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2016, in favore dei Comuni c.d. «riservatari».
(G.U. 16 settembre 2016, n. 217)



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2016

Condizioni economiche e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati per i contratti di filiera e di distretto.

(G.U. 16 settembre 2016, n. 217)

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 12 settembre 2016

Regolamento sulle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, concernente la comunicazione di avvio della sperimentazione del P.A.T. dal 10 ottobre al 30 novembre 2016. (Decreto n. 106/2016).

(G.U. 16 settembre 2016, n. 217)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 agosto 2016

Modalità e criteri di trasferimento della Società Ferrovie del Sud Est S.r.l. a Ferrovie dello Stato S.p.a.

(G.U. 16 settembre 2016, n. 218)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 3 agosto 2016, n. 181

Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

(G.U. 19 settembre 2016, n. 219)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 18 agosto 2016

Modifica del decreto 3 agosto 2016, recante: «Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 Cluster tecnologici nazionali. (Decreto n. 1610)». (Decreto n. 1654).

(G.U. 19 settembre 2016, n. 219)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 agosto 2016, n. 182

Regolamento di modifica ai requisiti visivi per il conseguimento o la convalida della patente nautica, previsti dall'Allegato I, paragrafo 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente il codice della nautica da diporto.

(G.U. 20 settembre 2016, n. 220)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMUNICATO

Riparto del fondo destinato al rinnovo parchi autobus destinati al trasporto pubblico locale regionale e interregionale.

(G.U. 20 settembre 2016, n. 220)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 agosto 2016

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 516/2014, anni 2015 e 2016. (Decreto n. 39/2016). BANCA

(G.U. 21 settembre 2016, n. 221)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 agosto 2016

Determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze digitali per gli anni 2014, 2015 e 2016.

(G.U. 21 settembre 2016, n. 221)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 8 agosto 2016

Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. (Decreto n. 635).
(G.U. 22 settembre 2016, n. 222)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO

Adozione del decreto 21 settembre 2016 che modifica la disciplina del mercato elettrico.
(G.U. 23 settembre 2016, n. 223)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 16 settembre 2016

Specifiche tecniche e modalità operative della trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate.
(G.U. 26 settembre 2016, n. 225)

MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 29 luglio 2016

Provvidenze in favore dei grandi invalidi, per l'anno 2016.
(G.U. 26 settembre 2016, n. 225)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto 14 settembre 2016 di modifica al decreto 4 agosto 2016, n. 4763, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per il Bando Horizon 2020 - PON I&C 2014-2020.
(G.U. 26 settembre 2016, n. 225)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 2016

Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.
(G.U. 28 settembre 2016, n. 227)



Sicurezza

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 7 settembre 2016

Disposizioni di attuazione del decreto 19 luglio 2016.
(G.U. 15 settembre 2016, n. 216)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Adozione dell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(G.U. 19 settembre 2016, n. 219)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 25 maggio 2016, n. 183

Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(G.U. 27 settembre 2016, n. 226, S.O. n. 42)



MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi
(G.U. 28 settembre 2016, n. 227)



Rassegna di giurisprudenza

Condominio ed Immobili

■ Giudice di Pace di Milano - Sentenza 19 maggio 2016 n. 5046



NOTA

L'assemblea non può imputare le spese interamente al singolo condomino

Esula dalle attribuzioni dell'assemblea il potere di imputare al singolo condomino una determinata spesa pretesamente individuale, non potendosi ravvisare una sorta di autotutela del condominio privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore.

Questo il principio di diritto applicato dal Giudice di Pace di Milano con la sentenza n. 5046 del 19 maggio 2016, mutuata dalla precedente sentenza della Corte di cassazione n. 10196/2013. Il giudice meneghino ha dichiarato nulla la delibera con la quale l'assemblea aveva addebitato ad una condomina, a titolo di spese personali, l'importo di circa 4400 euro.

Tale somma si riferiva alle spese sostenute per l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria nell'unità immobiliare di proprietà della condomina, resi necessari per l'individuazione e per eliminazione delle cause di infiltrazioni d'acqua provenienti da parti comuni. I costi per tale intervento manutentivo erano stati anticipati dal condominio che, successivamente, con la delibera impugnata, erano stati imputati in via esclusiva alla condomina quali spese personali.

La condomina aveva impugnato la delibera sostenendo che l'esclusiva imputazione a sé della spesa sostenuta per i predetti lavori di manutenzione era ingiustificata.

In termini generali, la competenze dell'assemblea in tema di oneri condominiali riguardano la ripartizione delle spese comuni tra i partecipanti al condominio in conformità ai criteri legali di ripartizione stabiliti dalla legge (art. 1123 c.c.) o da apposite convenzioni previste nel regolamento condominiale di natura contrattuale.

Esulano, invece, dalle attribuzioni dell'organo assembleare la possibilità di addebitare le spese condominiale con criteri diversi da quelli legali e convenzionali. E a maggior ragione, l'assemblea non può addebitare per intero le predette spese ad un singolo condomino (o a un gruppo di condomini) senza un'apposita convenzione (contratto) accettata da tutti i condomini.

Ciò premesso, nel caso di specie non è emersa alcuna motivazione in ragione della quale l'assemblea condominiale abbia imputato in via esclusiva e personale all'attrice, il costo dell'intervento manutentivo de quo. Peraltro – si legge nella sentenza in commento – nemmeno in sede di mediazione e nell'odierno giudizio, il condominio convenuto ha fornito alcuna prova (o ha avanzato istanze istruttorie sul punto) della ragione per le quali invece di distribuire proporzionalmente tra i condomini una spesa sostenuta da quest'ultimo, abbia inteso attribuirgli in modo esclusivo a solo uno di essi.

La delibera impugnata è dunque nulla ed improduttiva di effetti.

Secondo il giudice di pace, infatti, l'assemblea ha derogato al disposto dell'art. 1123 c.c. secondo il



quale "le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione".

L'inciso finale del primo comma dell'art. 1123 c.c. "salvo diversa convenzione" ha portata generale e comporta che solamente con l'accordo di tutti i condomini è possibile derogare a quanto stabilito dalla norma in materia di ripartizione delle spese condominiali.

Nel caso in esame, non solo la condomina attrice non ha prestato il consenso a che fossero addebitate a sé i costi della manutenzione, ma la totale assenza di motivazione della delibera su! punto, si è tradotta in un intollerabile mero arbitrio dell'assemblea condominiale, il cui amministratore in nessuna sede ha fornito le ragioni per le quali quell'intervento manutentivo fosse da imputare in modo esclusivo all'attrice.

(Giuseppe Donato Nuzzo, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 27 settembre 2016)

32

■ Tribunale di Genova - Sentenza 26 maggio 2016, n. 1870



NOTA

Per la convocazione in assemblea fanno fede solo i dati del registro anagrafe condominiale

L'amministrazione del condominio, in mancanza di espresse e specifiche indicazioni contrarie del condòmino, deve inviare l'avviso di convocazione dell'assemblea presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe condominiale, pena l'annullabilità delle deliberazioni adottate.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Genova con la sentenza n. 1870/2016, depositata il 26 maggio 2016. Il Tribunale ligure ha accolto la domanda di annullamento della deliberazione impugnata, ritenendo invalido l'avviso di convocazione spedito presso la residenza della madre dell'attore, anziché presso l'indirizzo che il condòmino aveva precedentemente comunicato all'amministratore per l'aggiornamento del registro anagrafico condominiale.

Prima della riforma – Fino all'entrata in vigore della legge di riforma del condominio (18 giugno 2013) vigeva il principio della libertà delle forme: in assenza di modalità particolari di notifica, l'avviso di convocazione in assemblea poteva essere dato con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo. L'amministratore poteva dimostrare il buon esito dell'avviso con ogni mezzo idoneo a fornire univoci elementi dai quali risultasse, anche in via presuntiva, che il condòmino aveva, in concreto, ricevuto la notizia della convocazione (cfr. Cass. civ., n. 1033/1995).

Inoltre, poiché la normativa previgente non prevedeva specifici accertamenti a cura dell'amministratore, volti a verificare i registri immobiliari per la corretta identificazione dei condomini, si riteneva dovessero essere i singoli proprietari a dimostrare di avere titolo a partecipare alle assemblee del condominio (cfr. Cass. civ. 6926/2007). Non solo. L'amministratore, anche in virtù del c.d. principio di apparenza, poteva inviare l'avviso di convocazione presso quello che riteneva essere il domicilio del condòmino, anche sulla base della prassi seguita fino a quel momento, senza obbligo di alcun accertamento ulteriore (cfr. Cass. civ. n. 8449/2008).

Dopo la riforma – L'attuale quadro normativo è radicalmente mutato rispetto al passato. Innanzitutto, sono state tipizzate le modalità d'invio dell'avviso di convocazione in assemblea, per cui solo l'osservanza di dette forme garantisce la regolarità della comunicazione.

In particolare, il nuovo art. 66 disp. att. c.c. dispone che l'avviso di convocazione (contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno) deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, fax, posta elettronica certificata o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. Lo stesso articolo specifica che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti purché non ritualmente convocati.



GRUPPO24ORE

La norma in realtà non specifica, quanto all'indirizzo del destinatario, il luogo ove debba essere inviata la raccomandata, che però è da intendersi, pacificamente, la residenza ovvero il domicilio o la dimora del condomino.

Il registro anagrafe condominiale - Su quest'ultimo punto, peraltro, la riforma del condominio ha previsto per l'amministratore il nuovo obbligo di cui all'art. 1130, comma 1, n. 6, c.c. consistente nell'adozione del "registro dell'anagrafe condominiale", che comporta la necessaria individuazione dei dati anagrafici di ciascun condomino, ivi comprese le informazioni relative alla residenza e all'eventuale domicilio, oltre ai dati catastali dell'immobile, nonché il loro costante aggiornamento. La norma prevede altresì, in caso di inottemperanza del condomino nel comunicare i propri dati, l'onere dell'amministratore di acquisire le relative informazioni dai registri catastali, accollandone le spese al condomino inadempiente.

Conclusioni - Ciò premesso, il Tribunale di Genova osserva che l'introduzione del nuovo registro anagrafe, unitamente alle forme tipizzate di comunicazione dell'avviso di convocazione (raccomandata a.r., pec, fax e consegna a mano), comporta l'obbligo per l'amministratore di inviare l'avviso di convocazione presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe condominiale, salva diversa indicazione contraria del condomino.

Nel caso di specie, invece, l'avviso di convocazione era stato recapitato ad un indirizzo diverso da quello che il condominio aveva precedentemente comunicato e che risulta nel registro anagrafe. Un errore dell'amministratore idoneo a invalidare l'avviso e che comporta l'annullamento della delibera adottata in assemblea ai sensi dell'art. 1137 c.c.

A nulla rileva la circostanza, fatta presente dall'amministratore, che anche i precedenti avvisi di convocazione erano stati spediti a quell'indirizzo. Infatti, dopo la comunicazione dei dati, l'amministratore era obbligato ad inviare l'avviso presso l'indirizzo di residenza risultante nel registro anagrafe.

Con le nuove norme, insomma, non c'è più spazio per interpretazioni libere e prassi più o meno consolidate. Si deve seguire alla lettera quanto previsto dalla legge, pena l'invalidità dell'avviso e delle relative delibere.

(Giuseppe Donato Nuzzo, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 26 settembre 2016)



Edilizia e Urbanistica

■ Tar Campania - Napoli - Sentenza 6 giugno 2016, n. 2794



NOTA

La tettoia oggetto di concessione in sanatoria non può essere demolita

Il Tar di Napoli, con sentenza n° 2794 dello scorso 6 giugno, ha stabilito che il Comune non può emettere ordinanza di demolizione di un manufatto, nel caso di specie una tettoia, prima che di aver definito con provvedimento espresso e motivato ex art. 37 Dpr 380/2001 il procedimento di concessione in sanatoria.

Il fatto. Tizio ricorre al giudice amministrativo chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di demolizione di una tettoia. A sostegno del suo ricorso il ricorrente evidenzia di aver installato una tettoia all'appartamento al piano terra di un edificio condominiale, e, dopo aver sottolineato che il regolamento del condominio vieta opere analoghe sui balconi e sui terrazzi ma non contiene alcun divieto in merito alla loro realizzazione al piano terra, puntualizzando che tali manufatti possono comunque essere autorizzati previa presentazione di una denuncia di inizio attività (DIA).

Dopo aver chiarito tali aspetti, il ricorrente ha evidenziato che nel suo caso, l'ufficio urbanistico del Comune, con un sopralluogo effettuato in data 15 settembre 2014 aveva constatato la presenza della



tettoia e, preso atto di tale circostanza, si era premurato di presentare in data 14 novembre 2014 una denuncia di inizio attività in sanatoria.

Deduce il ricorrente che malgrado fossero trascorsi ben sette mesi dal deposito della DIA in sanatoria, e si fosse formato il silenzio assenso ex art. 2 comma terzo della legge n. 241/1990, il Comune gli aveva notificato l'ordinanza di demolizione del manufatto in questione in data 8 giugno 2015.

L'ente aveva emesso tale ordinanza di demolizione dopo aver preso atto che, in seguito alla denuncia di inizio attività in sanatoria, il ricorrente non aveva prodotto le integrazioni documentali che gli erano state richieste.

Il ricorrente, invece, ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo la violazione degli artt. 2,6 e 8 della legge n. 241/1990 ribadendo di non aver mai ricevuto alcuna rituale notifica dell'atto di integrazione documentale richiamato nel provvedimento impugnato, puntualizzando che l'amministrazione comunale aveva confuso il procedimento avviato in seguito al sopralluogo effettuato in data 14.9.2014 con il procedimento avviato per effetto della presentazione della denuncia di inizio attività in sanatoria, osservando infine che se la richiesta di integrazione documentale avanzata dall'ente fosse andata a buon fine l'amministrazione non avrebbe potuto esimersi dal prendere atto della dia.

34

La sentenza del Tar di Napoli. I giudici dell'ottava sezione del Tribunale amministrativo partenopeo, hanno accolto il ricorso riportandosi ad un orientamento consolidatosi nella giurisprudenza amministrativa secondo cui "l'autorità comunale non può adottare provvedimenti sanzionatori (nella fattispecie di carattere demolitorio) di abusi edilizi prima di aver definito, con pronuncia espressa e motivata, il procedimento di concessione in sanatoria, in quanto nell'eventuale sussistenza della conformità del manufatto alla disciplina urbanistica la pronuncia positiva sarebbe inutiliter data e gravemente illegittima risulterebbe la demolizione (ex multis Tar Napoli, sez. VIII, 2 luglio 2015 n. 3528; sez. III, n. 5425, del 21 maggio 2007; Consiglio di Stato, sez. V n. 1750 del 4 aprile 2006; Consiglio di Stato sez. IV, n. 44733 del 27 settembre 2005).

I giudici osservano che una volta presentata un'istanza di concessione in sanatoria, in pendenza del relativo procedimento, l'amministrazione comunale non può adottare alcun provvedimento sanzionatorio repressivo prima di essersi pronunciata sull'istanza, anche per evitare la paradossale situazione in cui l'esecuzione dell'ingiunzione a demolire possa anticipare l'accoglimento dell'istanza di concessione in sanatoria con la conseguente impossibilità di restituire alla legalità un'opera non più esistente. (Vedasi in tal senso: Tar Napoli, sez. III, 21 maggio 2007 cit).

In merito al procedimento di denuncia di inizio attività in sanatoria, la sentenza evidenzia, che proprio l'art. 37 del Dpr 380/2001 stabilisce che il procedimento in questione debba concludersi con un provvedimento espresso, e non con silenzio significativo, dato che il quarto comma di tale norma stabilisce che "se l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio."

La sentenza del Tar di Napoli, in base a tale ricostruzione, si è conclusa con l'annullamento dell'ordinanza di demolizione della tettoia adottata dal Comune nonché con la condanna dell'ente alle spese di giudizio sostenute dal ricorrente.

(Leonarda Colucci, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 21 settembre 2016)





NOTA

La volumetria premiale del «piano casa» è solo per gli immobili esistenti: si all'annullamento in autotutela del Comune

I proprietari di un terreno ricorrevano al Ga contro il provvedimento con il quale un Comune aveva annullato, in via di autotutela, il silenzio-assenso formatosi sull'istanza di permesso di costruire presentata dagli stessi per realizzare, su un terreno di proprietà, un complesso residenziale e commerciale, usufruendo altresì del premio volumetrico di cui all'articolo 5 del DI 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. piano casa). I ricorrenti censuravano la stessa possibilità di ricorrere all'esercizio del potere di annullamento in autotutela a fronte di un silenzio-assenso già formatosi, non essendo sufficiente - secondo la loro tesi - l'assenza delle "condizioni per il rilascio dell'atto richiesto".

La questione è stata esaminata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 5 settembre 2016, n. 3805.

35

Il silenzio-assenso ed il difetto dei presupposti

L'istituto del silenzio-assenso è previsto, in via generale, dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede (comma 3) che l'amministrazione competente possa assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies del medesimo testo normativo.

La necessità del possesso dei requisiti di volta in volta prescritti - perché possa parlarsi di legittimo provvedimento implicito di assenso - risulta dall'art. 21, comma 1, della stessa legge 7 agosto 1990, n. 241 che richiede (in relazione ai precedenti articoli 19 e 20) che l'interessato dichiari "la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti" che deve riguardare l'integralità della domanda, e dunque il complessivo contenuto del provvedimento richiesto, non potendosi ipotizzare formazioni "parziali" del silenzio-assenso.

Con riguardo al settore edilizio, l'istituto è contemplato dall'art. 20, comma 8, del Dpr 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo unico edilizia); anche in tale settore il Comune ben può, una volta formatosi in tal modo detto provvedimento, intervenire in via di autotutela, laddove non sussistano le condizioni per il rilascio/conseguimento di tale provvedimento.

Secondo la sentenza in commento, correttamente il Comune ha proceduto alla caducazione in autotutela del provvedimento implicito di accoglimento, evidenziando l'assenza delle condizioni richieste per il rilascio dello stesso sub specie della non riconoscibilità della volumetria aggiuntiva di cui all'articolo 5 del DI n. 70/2011 (e, dunque, della impossibilità di accogliere - in via implicita - una istanza ampliativa relativa ad un intervento dalla configurazione e complessiva volumetria non assentibile: sulla questione cfr. infra).

Secondo la giurisprudenza, invero, il dispositivo tecnico denominato silenzio-assenso risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l'inerzia "equivale" a provvedimento di accoglimento, con il corollario che, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge fermo restando l'autotutela per l'Amministrazione e l'impugnativa giudiziale per il controinteressato.

Ed invero, perché possa esservi formazione legittima del silenzio-assenso non è sufficiente il mero decorso del termine previsto, essendo invece necessario che sussistano i "presupposti per l'ottenimento del bene della vita anelato" (non potendosi ipotizzare che, per silenzio, possa ottenersi ciò che non sarebbe altrimenti possibile mediante l'esercizio espresso del potere); il difetto di tali presupposti sorregge una delle condizioni per l'esercizio del potere di annullamento di ufficio.

Quanto alla seconda di tali condizioni, l'esigenza di tutelare l'interesse pubblico alla legittima utilizzazione del territorio sotto il profilo urbanistico-edilizio costituisce ragione legittimante l'annullamento (secondo un diffuso indirizzo interpretativo, l'annullamento di un titolo abilitativo edilizio non necessita di una espressa e specifica motivazione sul pubblico interesse, configurandosi questo nell'interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica: cfr. Tar Lazio, Roma,



sez. II quater, 14 marzo 2016, n. 3177).

La volumetria aggiuntiva del c.d. piano casa

La sentenza in commento ricostruisce la disciplina normativa (articolo 5 del DI n. 70/2011) che prevede "il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale" al fine di "incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare".

Dalla lettura dell'articolo 5 del DI n. 70/2011 - secondo la sentenza in esame - appare evidente come la volumetria premiale presupponga interventi che afferiscono ad un patrimonio edificato già esistente, tanto è vero che la stessa premialità deve essere calcolata "sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti".

Conclusioni

In definitiva, la volumetria premiale non può riguardare nuovi interventi edilizi, ma deve riguardare interventi afferenti ad immobili esistenti, e volti alla loro razionalizzazione e/o riqualificazione; il Comune ha, pertanto, correttamente annullato d'ufficio il silenzio-assenso formatosi sulla istanza dei proprietari, non ricorrendo i presupposti per assentire la volumetria aggiuntiva, posto che l'intervento in questione era costituito un intervento da realizzarsi ex novo.

(Giovanni G.A. Dato, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 20 settembre 2016)

36

Responsabilità

■ **Tribunale di Vicenza - Sentenza 19 maggio 2016, n. 1046**



NOTA

Infiltrazioni e distacco delle vernici. L'intervento diretto del condominio non esclude la responsabilità del committente

Il condominio costretto a procedere a frequenti interventi di manutenzione del tetto non può considerarsi responsabile dei danni conseguenti a fenomeni di distacco delle vernici e di infiltrazioni provenienti dalla struttura di copertura.

Queste, in sintesi, le conclusioni che è possibile trarre dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1046 depositata il 19 maggio 2016, che ha condannato, in solido tra loro, il committente, la ditta costruttrice e il progettista e direttore dei lavori a risarcire al condominio la somma necessaria per eliminare i vizi e difetti di costruzione.

Secondo il giudice veneto, pretendere dal condominio interventi di manutenzione mediante applicazione di vernici sul tetto del condominio ogni sei mesi è eccessivo, configura cioè un onere di manutenzione periodica non adeguato. In tale contesto, si deve escludere che l'insorgenza del problema possa essere ricondotta ad una colpa del condominio per carente manutenzione. In realtà, proprio la necessità di un continuo intervento è sintomatica di difetti preesistenti della copertura, da ascrivere alla responsabilità della ditta costruttrice, del progettista e direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 1669 c.c.

Se infatti la copertura fosse stata realizzata con maggiore cura, i problemi non sarebbero sorti e il condominio avrebbe potuto limitarsi ad interventi di manutenzione meno frequenti di quelli che si sono invece resi necessari dalla conformazione del tetto.

Il caso – Un condomino citava in giudizio la ditta costruttrice, la ditta committente e il progettista e direttore dei lavori per sentirli condannare, ex art. 1669 c.c., al risarcimento dei danni da infiltrazioni causati da vizi e difetti del tetto e di altre parti della struttura di copertura dell'edificio. La domanda



GRUPPO24ORE

del condominio si fondava sul precedente accertamento tecnico preventivo richiesto dallo stesso ente condominiale, da cui si desumeva che i vizi denunciati attengono a: infiltrazioni provenienti dal tetto del condominio; infiltrazioni sulle terrazze e lungo al grondaia; infiltrazioni nella terrazza del piano terra e nel solaio del piano interrato. I convenuti si costituivano in giudizio eccependo, tra l'altro, l'insussistenza dei vizi dedotti o quanto meno l'impossibilità di considerarli sufficientemente gravi da giustificare il ricorso all'art. 1669 cc.

La natura dei vizi - Con particolare riferimento alle infiltrazioni provenienti dal tetto, la CTU espletata nel corso del giudizio ha accertato che tali infiltrazioni sono state causate dal distacco delle vernici a base di alluminio applicate subito dopo la posa della guaina. Si tratta di vernici a scadenza semestrale o al massimo annuale che, pertanto, in mancanza di manutenzione, hanno perso la loro proprietà elastiche a seguito dell'aggressione della guaina bituminosa da parte dei raggi solari. Per il CTU, una maggiore pendenza del tetto, una ventilazione più alta e la protezione della guaina dal sole contribuirebbero alla migliore conservazione dell'integrità delle guaine, ma non ritiene che tali difetti abbiano determinato le infiltrazioni.

I limiti all'obbligo di manutenzione del condominio - Il consulente del giudice sembra dunque dare ragione alla ditta costruttrice e al direttore dei lavori: il condominio avrebbe dovuto procedere a una manutenzione semestrale o annuale delle vernici della copertura per evitare i fenomeni di distacco delle vernici stesse e le infiltrazioni conseguenti.

Il giudice è invece di parere contrario: Si legge nella sentenza:

“Pare a questo giudice che pretendere interventi di manutenzione mediante applicazione di vernici sul tetto di un condominio ogni sei mesi sia eccessivo, comporti cioè un onere di manutenzione periodica non adeguato. Se la scelta di applicare queste vernici, unita alle altre scelte costruttive sopra indicate (pendenza, ventilazione e mancata protezione dai raggi del sole), determina la necessità di un continuo intervento di manutenzione da parte dei condomini, quantomeno il venditore avrebbe dovuto dimostrare di avere reso edotti i compratori di questa particolarità, invero inusuale, dell'edificio. Se è vero, quindi, che una manutenzione semestrale delle vernici da parte del Condominio avrebbe evitato l'insorgere delle infiltrazioni dal tetto, è anche vero che l'adozione di modalità costruttive più consone avrebbe permesso di rendere la necessità di manutenzione meno continua e impegnativa”.

Da qui le conclusioni del Tribunale:

“Tenendo conto comunque di quanto detto circa l'onere della manutenzione e la concorrenza degli altri difetti della copertura (mancanza di pendenza adeguata, ventilazione non abbastanza alta e mancata copertura dal sole della guaina), si deve escludere che l'insorgenza del problema possa essere ascritta ad una colpa del condominio consistente in una carente manutenzione. Ove la copertura fosse stata realizzata con maggiore cura i problemi non sarebbero insorti e il Condominio avrebbe potuto limitare gli interventi di manutenzioni sulle vernici ad interventi molto meno frequenti di quelli che allo stato sono resi necessari dalla conformazione del tetto”.

In altre parole: se il manufatto presenta vizi e difetti gravi, il fatto che il condominio (o più in generale il proprietario) possa rimediare attraverso interventi di manutenzione che vanno oltre quelli ordinariamente richiesti, non esclude la presenza dei vizi e la responsabilità del committente – venditore ex art. 1669 c.c., né tantomeno la mancata o insufficiente manutenzione richiesta può portare ad addossare la responsabilità dei danni interamente sul condominio.

(Giuseppe Donato Nuzzo, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 15 settembre 2016)



Approfondimenti

Sicurezza e
appalti edili



38

L'applicazione delle misure di sicurezza negli appalti edili

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE – Cantieri24*, 8 settembre 2016)

Uno dei profili da sempre molto dibattuti in materia di sicurezza sul lavoro negli appalti è il rapporto che intercorre tra l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e la disciplina del titolo IV dello stesso decreto sugli appalti di lavori edili; in merito si sono formate diverse scuole di pensiero ma, dopo una prima fase iniziale, tende ormai a prevalere l'orientamento dottrinale che riconosce all'art. 26 la natura di norma generale dell'intero sistema normativo.

In tal senso appare particolarmente significativa la recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione IV pen., 13 luglio 2016, n. 29626 (Pres. Ciampi, Rel. Cappello), che in riferimento ad un infortunio mortale ha magistralmente ricostruito gli elementi fondamentali che caratterizzano il rapporto tra questi due apparati normativi, nonché la posizione che assume il committente nel momento in cui esercita il potere direttivo sui lavoratori dell'appaltatore e la nozione di rischio da interferenza che rappresenta, invero, uno dei punti più spinosi dell'attuale normativa.

L'orientamento giurisprudenziale che traspare, comunque, è che il committente e l'appaltatore nel subappalto facendo parte della stessa filiera lavorativa vanno incontro ad un "destino" che li accomuna sia sul piano prevenzionale che delle responsabilità in caso d'infortunio; si tratta, quindi, di uno "scotto" molto rilevante per chi esternalizza fasi del ciclo lavorativo, che deve indurre a prestare ancor di più attenzione a quelli che sono i principi generali sanciti dal citato articolo 26 e la loro esatta portata sul piano applicativo.

La vicenda processuale

La vicenda di cui si è occupata questa volta la S.C., infatti, è relativa a un infortunio mortale avvenuto in un cantiere del salernitano dove a perdere la vita è stato un operaio di una ditta che aveva avuto in subappalto l'incarico di eseguire lavori riguardanti la ringhiera di un terrazzo posto al primo piano di un edificio scolastico, interessato da complessivi lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento statico.

Durante l'operazione di saldatura il lavoratore cadeva da un'altezza di 3 metri e 90 centimetri dal piano di calpestio, procurandosi un grave trauma contusivo alla regione temporo parietale destra, con frattura del tavolato osseo ed emorragia cerebrale profonda, tali da cagionarne la morte; il Tribunale di Sala Consilina, prima, e successivamente la Corte di appello di Salerno hanno ritenuto come responsabili sia il datore di lavoro della vittima che l'appaltatore in relazione al reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.).

In particolare i giudici di merito hanno contestato agli imputati di avere consentito all'operaio di procedere alla saldatura di una ringhiera posta al primo piano e a circa 4 metri dal suolo, in assenza di ponteggio fisso o mobile, o - in alternativa - in assenza dell'imbracatura di sicurezza, e di non avere impedito la sua caduta al suolo e la conseguente morte all'istante per gravissimo trauma cranico; la condotta è stata contestata a titolo di colpa generica, dovuta a negligenza, imprudenza,



GRUPPO²⁴ORE

imperizia, e specifica, per mancata osservanza della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si osservi che all'epoca dei fatti (2006) erano vigenti l'art. 7 del D.Lgs. 626/94, il D.Lgs. 494/96 e il D.P.R. 164/56, la cui disciplina com'è noto ora è stata "assorbita" all'interno del D.Lgs. 81/08, ma senza modifiche sostanziali.

Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, censurando l'operato dei giudici di merito sotto vari profili; concentrando l'attenzione sugli aspetti più significativi che qui più interessano occorre rilevare che il datore di lavoro-subappaltatore oltre a dedurre la violazione di legge ha sostenuto nel proprio ricorso, tra l'altro, che fu il lavoratore "(...) ad omettere di indossare le strumentazioni di sicurezza debitamente fornite dal datore di lavoro; sotto altro profilo, con specifico riferimento al tema parallelo della constatata assenza del ponteggio, si è rilevato che il suo allestimento regolare era stato verificato dal datore di lavoro e dai suoi dipendenti prima dell'inizio dei lavori e utilizzato sino al giorno precedente quello del sinistro, essendo stato rimosso dagli operai della ditta A senza alcuna motivazione, e soprattutto senza rendere edotti il datore di lavoro e i suoi operai".

39

La posizione difensiva del datore di lavoro appare chiara: la responsabilità dell'accaduto non sarebbe sua ma del lavoratore che non ha indossato il DPI e dell'appaltatore che ha rimosso l'impalcatura appena il giorno prima dell'infortunio e senza avvertire.

L'appaltatore A, invece, ha proposto ricorso formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge con riferimento al già citato art. 7 del D.Lgs. 626/94, ora art. 26 del D.Lgs. 81/08, vizio motivazionale e travisamento della prova, con riferimento "(...) all'adempimento dell'obbligo di verifica, da parte dell'appaltante/datore di lavoro, della idoneità tecnico professionale della impresa subappaltatrice, contestando altresì l'applicabilità dell'art. 7 comma 2 lett. B) D.Lgs. 626/94, non essendovi stata più alcuna interferenza al momento dell'incidente, per avere la ditta A esaurito la propria lavorazione e osservando che la regola generale di cooperazione contiene una deroga (art. 7 comma 3) per il caso di rischi specifici che resterebbero a carico esclusivo del sub-appaltatore".

Previsioni del POS e assenza di protezioni

I giudici di legittimità, tuttavia, sono stati di diverso avviso e hanno ritenuto come manifestamente infondati i ricorsi degli imputati sulla base di diversi elementi che qui si possono riassumere; secondo la S.C. di Cassazione, in primo luogo, la Corte d'Appello ha fornito puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza ed ha condiviso la ricostruzione fattuale operata nella sentenza di primo grado, sulla scorta delle risultanze probatorie, richiamando circostanze processualmente certe, quali l'assenza di opere provvisorie di protezione verso il vuoto (ponteggi ovvero impalcature), nonostante si trattasse di attività che doveva essere svolta ad altezza superiore ai 2 metri; la circostanza che la vittima non indossasse alcun dispositivo di protezione individuale (cintura di sicurezza e casco), nonostante il POS depositato dall'appaltatore prevedesse per le lavorazioni comportanti il rischio di caduta di persona la predisposizione di ponteggi e l'applicazione di parapetti e il POS della ditta subappaltatrice dello B prevedesse, per la posa in opera e il montaggio delle ringhiere, l'utilizzo dell'imbracatura di sicurezza, specie qualora si fosse accertata l'assenza di mezzi di protezione collettiva (ponteggi).

Portata generale dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e obbligo di cooperazione

La S.C. inoltre ha altresì condiviso le conclusioni a cui sono giunti i giudici di merito facendo rilevare che la responsabilità dell'appaltatore dei lavori non è esclusa dal subappalto di parte dell'opera ad altra ditta, poiché, in caso di lavori affidati in appalto, "la ditta appaltante o subappaltante deve fornire le informazioni necessarie sui rischi specifici e sulle misure da essa stessa adottate in relazione all'attività da svolgere, ed entrambe le ditte devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all'esecuzione dell'opera appaltata".

Si tratta, quindi, dei ben noti principi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, che secondo la S.C. hanno portata generale e applicabili, pertanto, anche ai cantieri edili, in quanto "(...) non derogata da specifiche disposizioni del d.lgs. n. 494 del 1996 [ora titolo IV, capo I, del D.Lgs. 81/08], in forza della quale vi è un obbligo generale di collaborazione antinfortunistica tra subappaltante e subappaltatore, che



esclude - in quanto tale - la possibilità che il primo si liberi della sua responsabilità prevenzionale quando affida al secondo l'esecuzione dei lavori che gli sono stati appaltati, o di parte di essi”.

Il principio dell'intensa cooperazione e coordinamento tra committente, appaltatore e subappaltatore trova, così, applicazione anche nell'ambito dei lavori edili e tale orientamento conferma la natura speciale della disciplina contenuta nel titolo IV del D.Lgs. 81/08, che come è dato rilevare dalla sentenza in commento non significa esclusività delle sue previsioni rispetto a quelle generali dell'art. 26.

Nel caso de quo secondo i giudici, quindi, si è registrato un evidente difetto di coordinamento tra le due imprese coinvolte nei lavori, che ha portato - proprio nel momento di effettiva interferenza - l'uno ad ignorare che l'altro aveva rimosso il ponteggio, e all'indebita preferenza accordata all'imbracatura rispetto alla scelta, ritenuta dalla legge assolutamente preminente, dell'allestimento del ponteggio.

L'ingerenza del committente nei lavori

Un altro passaggio significativo della sentenza in commento riguarda la posizione dell'appaltatore; nel caso de quo sarebbe emerso che durante lo svolgimento dei lavori subappaltati lo stesso ha esercitato un costante potere direttivo.

Di conseguenza, sulla base di un ormai consolidato orientamento la S.C. ha ribadito che, in tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che proceda a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori, essendo titolare dei poteri direttivi generali concernenti quel cantiere.

Tale principio, potenziato ora dalla previsione contenuta nell'art. 299 del D.Lgs. 81/08 sul datore di lavoro – e dirigente e preposto – di fatto, rispetto al passato eleva, quindi, ulteriormente la posizione di garanzia del committente.

Il rischio interferenziale e l'esigenza di un effettivo coordinamento

Per quanto, invece, riguarda infine il rischio interferenziale la S.C. non ha mancato di rilevare che, in tema di infortuni sul lavoro, la predisposizione da parte del datore di lavoro committente di misure di prevenzione finalizzate a gestire il rischio interferenziale, che ha origine per il coinvolgimento nella procedura di lavoro di diversi plessi organizzativi, non esclude la necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici a meno che queste non risultino inefficaci e dannose ai fini della sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Sotto questo profilo emerge, quindi, ancora di più la centralità del corretto ed effettivo coordinamento tra i diversi datori di lavoro: tutto ciò secondo la S.C. non è stato accertato nel caso di specie dove, al contrario, sulla scorta delle risultanze probatorie è emersa la mancata comunicazione tra una ditta e l'altra dell'avvenuta rimozione del ponteggio necessario per eseguire l'opera di posizionamento delle ringhiere in sicurezza.

Ciò conferma ancora che non è sufficiente un semplice verbale iniziale di cooperazione di coordinamento per adempiere all'obbligo sancito nell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, ma occorre che il coordinamento sia continuo e in tal senso occorre anche ricordare che nei cantieri edili il propulsore di tutto ciò è il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE).





Il noleggio delle opere provvisionali: il caso dei ponteggi

(Francesco Torre, *Il Sole 24 ORE – Cantieri24*, 22 settembre 2016)

Nel corso degli ultimi anni, soprattutto il settore produttivo edile ha fatto ricorso al Noleggio delle opere provvisionali, in particolare modo dei ponteggi, per scelta autonoma del committente dell'opera o, più sovente, per scelta dell'impresa affidataria e/o esecutrice.

Spesso si preferisce noleggiare il ponteggio da società specializzate piuttosto che provvedere direttamente alla fornitura e al montaggio dell'opera provvisoria.

Tale preferenza è da attribuirsi, oltre che a motivazioni di ordine economico, a requisiti di specializzazione necessari per le operazioni di montaggio e smontaggio. Incombe, pertanto, il dovere di disporre di personale con specifica formazione, così come l'obbligo di redigere documenti quali piano di montaggio uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) del ponteggio.

Nella prassi, possiamo rilevare l'emergere di due tipologie contrattuali: il cosiddetto nolo a freddo, previsto per le attrezzature o macchine di lavoro dall'art. 72 del D.Lgs. 81/08 e normalmente ricompreso nell'alveo del contratto di locazione di beni disciplinato dall'art. 1571 c.c. e il contratto di appalto ex art. 1655 c.c., con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro.

Il caso del nolo a freddo di ponteggi si riscontra più raramente in cantiere, e riguarda la scelta dell'impresa di noleggiare l'opera provvisoria, in modo da poterla poi montare in cantiere. In questo caso, il noleggiante o il proprietario del ponteggio, pur non effettuando il montaggio esecutivo del ponteggio, è comunque tenuto a provvedere ad una serie di adempimenti formali. Il primo adempimento riguarda la fornitura al montatore/utilizzatore di elementi di ponteggio provvisti di marcatura e dotati di autorizzazione ministeriale all'uso (artt. 131, comma 2 e 135 del D.Lgs. 81/08), nonché la verifica che gli addetti al successivo montaggio siano adeguatamente formati, ovvero in possesso di un corso di formazione della durata di 28 ore (art. 136, sesto, settimo ed ottavo comma e allegato XXI del D.Lgs. 81/08).

Durante i lavori di montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi, è peraltro prevista la figura del preposto alla sorveglianza (art. 136, co. 6, D.Lgs. 81/08), il quale, oltre ad essere in possesso di certificazione del corso di formazione di 28 ore previsto dall'allegato XXI del D.Lgs. n. 81/08, deve anche aver effettuato il corso di formazione previsto dall'art. 37, settimo comma del D.Lgs. 81/08 della durata di 4 ore (v. sul punto interpello n. 16/2015 d.d. 29 dicembre 2015). Sia il preposto che i lavoratori addetti al montaggio di ponteggi, a cadenza quadriennale dalla data del primo corso – rispettivamente di 32 e 28 ore - devono soddisfare l'obbligo di aggiornamento tramite apposito corso di aggiornamento della durata di 4 ore, di cui 3 con contenuti teorico-pratici. In tali casi si tratta di obblighi in capo al soggetto che installa il ponteggio.

La fattispecie che si riscontra più frequentemente riguarda il contratto di appalto stipulato tra il committente o l'impresa affidataria e l'impresa che noleggia e monta i ponteggi. In tale circostanza è chiaro che gli obblighi di sicurezza, formali e sostanziali, inerenti il montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi, sono a carico del montatore, che è anche colui che noleggia l'opera provvisoria.

Tuttavia, è invalsa l'abitudine dell'impresa a noleggiare il ponteggio a seguito di stipula di contratto con il committente o l'impresa affidataria, senza poi provvedere al montaggio dello stesso, ma



avvalendosi di un ulteriore impresa installatrice. Abbiamo perciò un rapporto tripartito solo eventuale, in cui si ha contratto stipulato tra committente (o impresa affidataria) e noleggiante del ponteggio e dall'altro tra quest'ultimo e l'impresa montatrice. Situazione che non sempre può risultare palese al committente dell'opera da realizzare o ad altre figure specialistiche operanti all'interno del cantiere, come il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Come si ripartiscono in tale situazione gli obblighi di sicurezza?

Il montatore, ex art. 24 del D.Lgs. 81/08, deve attenersi a tutte le norme di sicurezza specifiche relative ai ponteggi, e pertanto sarà lui a dover redigere il Pi.M.U.S. con relativo disegno esecutivo ed eventuale progetto a firma di tecnico abilitato, nei casi di montaggio fuori dallo schema tipo indicato nell'autorizzazione ministeriale all'uso (ad esempio per l'utilizzo di teli antipolvere, cartelli pubblicitari, variazioni significative delle conformazioni geometriche con uso di elementi a tubi e giunti, altezze del ponteggio superiore ai 20 metri); sarà anche lui a dovere utilizzare lavoratori e preposti in possesso di formazione specialistica, come sopra riportato.

Ma se il montatore commette un errore di montaggio del ponteggio, ovvero omette il rispetto degli obblighi prevenzionistici, cosa accade all'interno del rapporto tripartito committente – noleggiante - montatore?

La risposta deve essere trovata nei principi generali, secondo i quali chiunque affidi in appalto o subappalto dei lavori non può disinteressarsi completamente della sicurezza dei lavori. Nel caso dei ponteggi, e non solo, va richiamata la previsione dell'art. 97, primo comma del D.Lgs. 81/08, a norma del quale il datore di lavoro e i dirigenti dell'impresa affidataria devono verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento. Quindi un livello di controllo ulteriore rispetto a quello di alta vigilanza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ex art. 92, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08.

Il principio è quello che le imprese subappaltatrici devono essere a loro volta soggette alla verifica e al controllo del livello superiore, e cioè dell'impresa affidataria.

A prescindere, pertanto, da motivazioni ed accordi contrattuali tra le parti, per profilo di responsabilità penali in materia di sicurezza sul lavoro, gli obblighi di garanzia permangono.

Il rischio quindi non è quello di procedere con il subappalto del montaggio, ma che la responsabilità dei vari soggetti diventi di tipo solidale e possa coinvolgere anche i ruoli che, a vario titolo, sono parti attive del rapporto tripartito. Non è, infatti, legittimo alleviare le proprie responsabilità scaricandole verso la parte più debole del rapporto.

La codificazione del principio della pluralità dei garanti in materia di sicurezza sul lavoro, confermata puntualmente anche dal D.Lgs. 81/08, insegna all'interprete come valutare al meglio le situazioni differenziate, che si possono presentare nella pratica di cantiere, ed a colmare presunte lacune dell'ordinamento giuridico.



L'Esperto risponde

Catasto

■ L'ITER PER IL PASSAGGIO DA CORTILE A POSTI AUTO

D. *Nel condominio, alcune quote del cortile sono di proprietà dei singoli condomini. Tali aree sono accatastate come zone a verde. Per potervi parcheggiare l'auto occorre modificare la destinazione attuale del catasto in "posti auto"?*

R. Il quesito riguarda due aspetti: quello edilizio e quello catastale. Riguardo al primo, essendo necessarie delle opere edilizie per sistemare l'area da destinare a zona parcheggio, è necessario avviare la specifica pratica edilizia comunale. Per gli aspetti catastali, spesso, soprattutto negli accertamenti più vecchi, l'area a corredo di un edificio condominiale è censita come area comune senza alcun identificativo catastale autonomo (graffata all'edificio nella mappa catastale) e con la mera indicazione, nel modello di dichiarazione originario, delle varie destinazioni (vialetti, verde, parcheggio, eccetera). Quest'area è considerata "dipendenza comune" e della sua presenza si tiene conto nella rendita catastale delle singole unità immobiliari. Pertanto, la variazione, di norma, non incide sulla consistenza delle unità immobiliari che ne beneficiano.

Tuttavia, ciò non esclude che, per decisione interna al condominio, possa procedersi al censimento dei posti auto come bene comune censibile nel loro complesso o unità singole autonome, tutte da cointestare al condominio (elenco dei proprietari delle unità aventi diritto sulla corte). Successivamente, attraverso stipula notarile, ciascun posto auto potrà essere attribuito al relativo titolare acquirente.

(Antonio Iovine, Il Sole 24 ORE – L'Esperto risponde, 26 settembre 2016)

■ LA CESSIONE DI VOLUMETRIA CON ATTO REGISTRATO

D. *Volendo vendere solo la volumetria (il diritto di costruire) di un terreno, come si deve procedere? In catasto, quali operazioni devono essere effettuate per far risultare il diritto di edificare separato da quello di utilizzo dell'area per altre finalità (nel caso di specie, come pertinenza di un'abitazione esistente)? Va costituita una servitù?*

R. Per cedere la volumetria è necessario stipulare un apposito atto di trasferimento da registrare e trascrivere; il Comune deve rilasciare una concessione edilizia che consenta di edificare per la volumetria maggiorata. Il proprietario del terreno che acquista la volumetria potrà, quindi, costruire gli immobili in conformità al progetto presentato e ai titoli abilitativi rilasciati; il titolare del terreno che cede la volumetria potrà disporne liberamente, ma non potrà procedere all'edificazione.

(Caterina Valia, Il Sole 24 ORE – L'Esperto risponde, 26 settembre 2016)



■ LA NUDA PROPRIETÀ SI INDICA IN DICHIARAZIONE

D. *Una persona eredita una quota di un immobile già gravato da un precedente diritto di abitazione a favore di un parente. Il diritto di abitazione risulta trascritto in Conservatoria, ma non risulta, invece, in Catasto. Come si deve dichiarare tale immobile nella denuncia di successione? Come proprietà o nuda proprietà?*

R. È necessario aggiornare la visura catastale se il diritto di abitazione risulta da un valido titolo; l'immobile risulta gravato dal diritto di abitazione e ha, pertanto, un valore inferiore, che si calcola con precisione valutando l'età del titolare del diritto di abitazione. Il valore incide nella determinazione delle imposte da pagare anche se è necessario valutare pure altri elementi (legame di parentela con il defunto, caratteristica della casa e sussistenza di requisiti per invocare agevolazioni). Nella dichiarazione di successione dev'essere indicato che l'immobile è gravato dal diritto di abitazione, e si indica il valore minore, che è quello corrispondente alla nuda proprietà.

(Caterina Valia, Il Sole 24 ORE – L'Esperto risponde, 12 settembre 2016)

44



Condominio

■ IL TECNICO-CONDOMINO VOTA IN CONFLITTO D'INTERESSI

D. *L'amministratore del condominio è uno dei condomini del palazzo, al tempo stesso è un tecnico. Dovendo effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria, si è fatto dare dall'assemblea, anche se a maggioranza, l'incarico retribuito, come tecnico, del computo metrico estimativo dei lavori da effettuare: rientra nella norma? O vi possono essere conflitti d'interesse? Il controllore dovrebbe controllare il controllato?*

R. L'eventuale conflitto di interessi sussiste, non tanto nella concomitante funzione di amministratore del condominio e di tecnico incaricato per svolgere il computo metrico estimativo dei lavori di manutenzione straordinaria da effettuare se ed in quanto dovrebbe sussistere una delibera assembleare di incarico.

Il conflitto potrebbe sussistere in quanto essendo anche condomino, e votando la delibera di proprio incarico ha posto in essere un contratto con se stesso. Ciò potrebbe essere evitato escludendo il predetto condomino dalla votazione che lo riguarda.

(Cesarina Vittoria Vegni, Il Sole 24 ORE – L'Esperto risponde, 26 settembre 2016)

■ AMMINISTRATORE, I COMPENSI DERIVANO DAL CONTRATTO

D. *A seguito di lavori straordinari in un condominio, l'amministratore può chiedere il compenso per il lavoro eseguito, anche se non è stato stabilito l'importo in assemblea? Se sì, c'è una percentuale da prendere in considerazione?*

R. L'amministratore, nel caso descritto, può chiedere un compenso se ciò è stabilito nel suo contratto di mandato, sottoscritto dal condominio nel momento in cui egli è stato nominato amministratore dello stabile. In difetto, se nel contratto nulla è previsto, nessun compenso è dovuto.

(Paola Pontanari, Il Sole 24 ORE – L'Esperto risponde, 26 settembre 2016)



GRUPPO **24** ORE



■ IL RIPARTO DEI LAVORI NEL FONDO PATRIMONIALE

D. *Un contribuente ha costituito un fondo patrimoniale nel corso del 2014. Poichè il Tuir prevede che, a prescindere dall'effettiva ripartizione della proprietà dei beni che costituiscono il fondo, gli stessi devono essere imputati al 50% a ciascun coniuge, si chiede quale sia il corretto trattamento delle spese di ristrutturazione edilizia sugli immobili oggetto di destinazione al fondo; la questione si pone, sia per quelli antecedenti, che per quelli successivi alla costituzione del fondo patrimoniale.*

R. Ai fini delle imposte dirette, i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati al 50% a ciascuno dei coniugi (articolo 4, comma 1, lettera b, del Tuir 917/1986), anche nell'ipotesi in cui uno dei due si riservi la proprietà esclusiva dei beni conferiti (circolare 20/E del 2012).

45

La detrazione del 50% per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione facente parte del fondo patrimoniale costituito tra coniugi compete al soggetto che sostiene effettivamente le spese, o come proprietario esclusivo o come soggetto contitolare del fondo patrimoniale. Pertanto, se le spese sono sostenute da entrambi i coniugi, dopo la costituzione del fondo, la detrazione viene ripartita tra gli stessi sulla base dell'intestazione delle fatture e dei bonifici bancari di pagamento. Per le spese sostenute prima della costituzione del fondo, vale sempre la ripartizione in fattura e dei bonifici se i coniugi sono comproprietari. Se, invece, l'immobile è di proprietà esclusiva di uno dei due coniugi, il coniuge non proprietario ha diritto alla detrazione per le spese effettivamente sostenute e risultanti nei bonifici e nelle fatture solo se risulta convivente con l'altro coniuge.

Se trattasi di spese condominiali, il diritto compete al soggetto indicato nell'attestazione di riparto rilasciata dall'amministratore (fatture e bonifici sono intestati e eseguiti dal condominio). Se non è stato indicato il nominativo, l'amministratore in genere indica il proprietario effettivo del fabbricato e non i contitolari del fondo patrimoniale. Tale attestazione tuttavia può essere anche modificata dall'amministratore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui ci si detrae la prima delle dieci quote in cui è ripartito il beneficio.

(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – L'Esperto risponde, 19 settembre 2016)

■ COMPROPRIETÀ, DETRAZIONE IN BASE ALLE QUOTE

D. *Due proprietari di due distinti immobili hanno la proprietà comune del cancello perimetrale. La detrazione del 50% sui lavori effettuati su tale cancello può essere fruita esclusivamente da chi ha sostenuto la spesa?*

R. La risposta è negativa; è necessario ripartire le spese per il cancello comune proporzionalmente alle quote di proprietà di ciascuno dei due comproprietari, anche se le spese sono sostenute interamente da uno solo dei due (ad esempio, rilevanza solo del 50% delle spese se la proprietà è perfettamente uguale).

Nel caso di specie, la detrazione del 50% per le spese per lavori su parti comuni (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo articolo 1, comma 74, lettera a, della legge 208/2015; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), si ripartisce pro quota sulla base della tabella millesimale di ripartizione della proprietà delle parti comuni o, in assenza della tabella millesimale, sulla base dell'accordo di ripartizione tra i comproprietari tenuto conto delle quote di proprietà, anche se il singolo comproprietario sostiene interamente le spese.



Ai fini delle due detrazioni, infatti, quando trattasi di lavori anche parzialmente a carico di altro condomino, in ogni caso l'importo detraibile dal singolo proprietario non può mai superare la quota di competenza sulla base della tabella millesimale anche se lo stesso paga una quota superiore (circolari 57/E e 121/E del 1998).

L'importo detraibile è pertanto commisurato come se fossero lavori su parti comuni in proporzione alla proprietà di ciascuno dei proprietari. In assenza di amministratore, è possibile procedere con il pagamento del singolo condomino all'emissione di una unica fattura a lui intestata, indicando la quota di detrazione spettante sulla base della tabella millesimale, ovvero, sulla base di una scrittura privata che attesti la ripartizione delle spese su parti comuni, tenuto conto della percentuale di proprietà dell'edificio da parte dei singoli comproprietari (circolare 3/E del 2016).

Pertanto, anche se uno dei due comproprietari ha pagato tutte le spese, ha diritto alla detrazione sulla base della sua quota di proprietà. Si ricorda che con la circolare 3/E del 2016 è stato chiarito che ai fini della fruibilità della detrazione del 50% per interventi sulle parti comuni di un edificio residenziale, eseguiti da un "condominio minimo" (composto da non più di otto condomini), non è più necessario che il condominio richieda un apposito codice fiscale. Vengono, in tal modo, superati i chiarimenti forniti con le precedenti circolari 11/E/2014 e 74/E/2015. In particolare, i condomini possono utilizzare, nel modello 730 o Unico, il codice fiscale del condomino che ha provveduto ad effettuare il bonifico di pagamento delle spese.

Inoltre, «il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio, e, se si avvale dell'assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai Caf o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto all'agevolazione, un'autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio».

(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – L'Esperto risponde, 19 settembre 2016)



Professione

■ LE OPZIONI DEL GEOMETRA CON DIVERSE CONTRIBUTIONI

D. *Ho 53 anni. Di recente ho consultato la mia situazione contributiva ai fini previdenziali e ho riscontrato una situazione che ritengo non comune. Ho iniziato a lavorare nel 1978 come operaio agricolo a tempo determinato (studente lavoratore), fino al 1986, per circa 2 mesi all'anno, tranne il periodo del servizio militare (82/83). Dopo il diploma (1982) ho iniziato la libera professione di geometra (1985) versando i contributi alla cassa di previdenza, fino al 2011. Durante questo periodo ho svolto saltuari periodi di lavoro dipendente con enti pubblici che hanno versato i contributi (Inpdap). Inoltre, dal 2003, fino a settembre 2010, sono stato iscritto alla gestione separata Inps (co.co.pro) e, da ottobre 2010 ad oggi sono lavoratore dipendente a tempo indeterminato (ente pubblico). Prima del pensionamento è utile mettere ordine questo sistema misto?*

R. La situazione del lettore è comune a molti assicurati che hanno avuto cambiamenti nel corso della vita lavorativa. In presenza di contribuzioni accreditate in diverse gestioni, l'interessato potrebbe far ricorso alla pensione in regime di totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006) che paga la pensione – a prescindere dall'età anagrafica – con 40 anni di contribuzione, oppure con 65 anni di età e 20 anni di contributi. I requisiti devono essere adeguati all'incremento della speranza di vita e la decorrenza del trattamento pensionistico è differito a causa della finestra mobile (21/18 mesi). Di norma, la pensione è calcolata con le regole del sistema contributivo, salvo che in una delle gestioni (e limitatamente a quella gestione) non si sia maturato un diritto autonomo, nel qual caso continua ad applicarsi la regola di calcolo proprio dell'ordinamento.


In alternativa, è possibile effettuare una ricongiunzione dei periodi, ma quelli accreditati presso la



Cassa geometri risulterà particolarmente onerosa. Anche volendo ricongiungere solo quelli dell'Inps presso la Gestione dipendenti pubblici, al lettore – poi – sarebbe preclusa la possibilità di avvalersi dell'istituto della totalizzazione per i contributi della Cassa libero professionale. Tuttavia, i contributi della Cassa potrebbero essere utilizzati per una prestazione autonoma (pensione di vecchiaia contributiva presso la Cipag) con 67 anni di età e almeno 20 di contributi e di importo non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale Inps. In alternativa, con 70 anni di età e 5 anni di contribuzione.

I contributi della Gestione separata, che per loro natura non sono ricongiungibili ma totalizzabili, potranno comunque liquidare una pensione al momento del compimento dell'età previsto per la pensione di vecchiaia nell'Assicurazione generale obbligatoria (oggi 66 anni, 7 mesi) e sempreché il lettore risulti già titolare di una pensione a carico – nel suo caso – della Gestione dipendenti pubblici.
(Fabio Venanzi, Il Sole 24 ORE – L'Esperto risponde, 26 settembre 2016)





Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2016 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

